

CMXXX.

## SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 12 GIUGNO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi</b> . . . . .	38743
<b>Disegni di legge (Presentazione)</b> . . . . .	38743
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>	
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: a) Trattato che istituisce la Comunità Europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; b) Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; c) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; e) Convenzione relativa alle disposizioni transitorie. (2603) . . . . .	38744
PRESIDENTE . . . . .	38744
AMBROSINI, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	38744 38754
BOTTAI, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	38744
MARTUSCELLI . . . . .	38744
LA ROCCA . . . . .	38757
DE GASPERI, <i>Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri</i> . . . . .	38765
CHINI COCCOLI IRENE . . . . .	38768
<b>Proposta di legge (Ritiro)</b> . . . . .	38743
<b>Votazioni nominali</b> . . . . .	38767, 38768

## Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Biagioni, Bianchi Bianca, Borsellino, Delli Castelli Filomena, Ferraris, Meda, Nitti, Rumor, Stella e Togni.

(I congedi sono concessi).

## Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Adonnino ha dichiarato di ritirare la proposta di legge di sua iniziativa:

« Estensione delle norme della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali, alla costruzione di case parrocchiali » (2595).

La proposta è stata, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

## Presentazione di disegni di legge.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Mi onoro presentare i disegni di legge:

« Finanziamento dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta »;

« Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio »;

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche di origine e le denominazioni di

La seduta comincia alle 16.

CORTESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 1952

alcuni prodotti e relativi scambi di note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1° febbraio 1952 ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire, per i primi due, se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: a) Trattato che istituisce la Comunità Europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; b) Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; c) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; e) Convenzione relativa alle disposizioni transitorie. (2603).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: a) trattato che istituisce la Comunità Europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; b) protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; c) Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; d) protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; e) convenzione relativa alle disposizioni transitorie », già approvato dal Senato.

Onorevole Ambrosini, ella sostituisce anche l'altro relatore per la maggioranza, onorevole Quarello?

AMBROSINI, *Relatore per la maggioranza*. Sì, signor Presidente. Siamo tutti sotto l'impressione del grave incidente capitato all'onorevole Quarello. Sento che non possiamo iniziare questa discussione senza elevare i voti più fervidi affinché il nostro egregio e caro collega Quarello possa al più presto raggiungere la completa guarigione e tornare a dare il suo fervido e appassionato contributo ai lavori della Camera. (*Vivi applausi*).

BOTTAI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTAI, *Relatore di minoranza*. A nome della minoranza della Commissione, mi associo alle parole di solidarietà e di augurio pronunciate dal collega Ambrosini.

PRESIDENTE. Sono lieto che l'onorevole Ambrosini mi dia l'occasione di interpretare — come ritengo — il pensiero di tutti i settori

della Camera nel formulare i più vivi e fervidi auguri per la salvezza e la sollecita guarigione dell'onorevole Quarello, che ci è tanto caro e che è un così eminente collega. La singolare coincidenza avvalora e rende più solenne l'espressione del nostro fervido e sentito augurio, che per coloro i quali hanno fede si traduce in preghiera; per tutti gli altri è certamente espressione della solidarietà dell'animo. (*Generali applausi*).

Passiamo al disegno di legge per la ratifica del piano Schuman.

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare per sollevare ed illustrare una eccezione di incostituzionalità.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che la Camera non possa approvare, così come ci viene richiesto dal Governo, questo trattato ed i protocolli annessi, perché un'approvazione data con legge ordinaria sarebbe nulla e quindi incostituzionale, in quanto il trattato non può essere approvato dal Parlamento — sempre che s'intenda approvarlo — se non con una legge costituzionale.

La gravità dell'eccezione è tale che non può sfuggire, suppongo, ad alcuno, e nemmeno al Governo proponente; perché la questione investe, oltre che la legittimità del voto che ci accingiamo a dare, la serietà stessa dello Stato italiano e la sua lealtà nei rapporti internazionali, per cui mi auguro che essa vada approfondita come merita affinché non si commetta il gravissimo errore di ratificare un trattato con una ratifica che non vale niente e che non può essere tenuta in alcun conto nemmeno in senso internazionale.

Chiedo, quindi, scusa se dovrò un po' approfondire la questione, e se dovrò sottoporre alla Camera, talora, delle argomentazioni di una certa complessità tecnica. Io mi permetterò di farlo nella maniera più breve e nel modo più semplice che mi possa riuscire. Dobbiamo, innanzi tutto, porre un punto fermo in partenza e definire la natura di questo trattato e insieme la sua portata e il suo carattere giuridico, per stabilire se esso sia un trattato il quale limiti la sovranità dello Stato italiano o che comunque venga ad incidere sulle varie materie e sui diritti che sono oggetto della nostra Costituzione.

Io credo che da tutto il trattato così come esso si presenta, da tutti i suoi articoli, da tutte le sue clausole scaturisce una risposta chiaramente affermativa: siamo cioè di fronte a un trattato che limita la nostra sovranità e che incide per molti punti nelle materie

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 1952

garantite e assicurate dalla vigente Costituzione.

Il trattato, come sappiamo, è diretto a creare una comunità europea, limitata in partenza a sei Stati, per attuare il mercato comune ed il controllo comune della produzione dell'acciaio e del carbone di tutti i paesi aderenti, cioè di due materie prime che rappresentano la chiave di volta dell'industria di pace e di guerra, si può dire, in tutti i paesi del mondo; di quelle materie prime senza le quali nessun paese può avere una politica indipendente, una economia nazionale indipendente. E a tal fine il trattato prevede, dunque, la formazione di alcuni organi che attuino, ognuno per il suo ramo di competenza, la creazione di questa comunità europea. Tali organi sarebbero: un'alta autorità, un'assemblea, un consiglio e una corte. L'alta autorità è l'organo principale, potremo dire il capo di questa comunità europea che viene creata, ed ha una caratteristica veramente particolare rispetto a tutti i trattati del genere che prevedono la costituzione di cartelli economici, di *pools*: questa alta autorità, cioè, è un organo supernazionale, in cui i rappresentanti dei sei paesi perdono la veste di rappresentanti dei paesi di origine e, in piena indipendenza, esercitano le loro funzioni nell'interesse della comunità, mentre l'organismo che essi costituiscono è distinto e separato dai vari paesi e al di sopra dei singoli paesi aderenti. Difatti all'articolo 9 è detto espressamente che i rappresentanti debbono essere scelti in virtù della loro competenza generica ed esercitare le funzioni in piena indipendenza e nell'interesse generale della comunità, ed è stabilito che essi si astengano da ogni atto incompatibile con il carattere supernazionale delle loro funzioni, mentre ogni Stato membro si impegna a rispettare questo carattere supernazionale. Di modo che questo organismo, al quale verrebbe affidato ogni controllo sulla produzione e sul mercato di queste importantissime materie fondamentali per la vita del paese, l'acciaio e il carbone, viene consegnato in un modo per cui non è legato ai paesi di origine, ma è staccato, autonomo, indipendente, e tale da essere supernazionale. Questo carattere di supernazionalità, attribuito a un organismo staccato, al quale viene fatta la rinuncia di una nostra porzione di sovranità, viene dichiarato espressamente dal trattato stesso all'articolo 9: è obbligo dello Stato di rispettare le decisioni di questa alta autorità supernazionale.

Vi è, poi, tutta una serie di norme che dimostrano che il trattato, oltre a rappresen-

tare una limitazione, di importanza senza precedenti, della nostra sovranità nazionale, viene ad incidere anche in materie notevoli e importantissime disciplinate dalla nostra Costituzione non solamente a favore dei singoli, ma a favore della collettività nazionale, a favore dell'economia e della libertà stessa del paese.

Esaminiamo sommariamente — nell'ambito del mio impegno di essere breve il più possibile — gli articoli che incidono su queste materie di carattere costituzionale. Abbiamo, innanzi tutto, l'articolo 41 della Costituzione, il quale riserva esclusivamente alla legge italiana i programmi e i controlli per indirizzare e coordinare l'iniziativa economica pubblica e privata a fini sociali. Di modo che il controllo, l'indirizzo, il coordinamento dell'economia pubblica e privata, cioè le sole limitazioni alla libertà dell'economia del nostro paese, sono ammesse in favore della legge italiana e solo per fini sociali.

Invece, se noi esaminiamo il trattato, vediamo che questa libertà fondamentale dell'economia del nostro paese viene rinunciata totalmente a favore della comunità internazionale: l'articolo 2 del trattato dice infatti espressamente che la comunità deve realizzare l'attuazione progressiva delle condizioni che assicurano la più razionale ripartizione della produzione, ecc. E non leggo tutte le altre norme del trattato. Vi è perfino, in caso di scarsità di queste materie prime fondamentali, una competenza particolare di quest'organo per la distribuzione e il razionamento di queste materie prime.

Quindi, è evidente che un controllo di una portata sconosciuta alla nostra Carta costituzionale, un controllo sconosciuto alla libertà dell'economia sancita dalla nostra Costituzione, viene stabilito espressamente in tutte le clausole di questo trattato, a cominciare dall'articolo 2.

Ma la limitazione delle libertà costituzionali non emerge soltanto da queste norme. Continuando l'esame del trattato notiamo come altre norme in esso contenute incidano non solo sulla libertà dell'economia del paese, ma anche sulle libertà civili e sulle garanzie giurisdizionali.

L'articolo 102 della Costituzione dice che le funzioni giurisdizionali sono esercitate esclusivamente da giudici ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario italiano vigente, approvato con legge dello Stato italiano. L'articolo 14 del trattato dice, invece, che le decisioni dell'alta autorità sono obbligatorie in tutti i loro elementi.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 1952

Vi è poi un articolo stupefacente, l'articolo 92, che nel riportarsi a queste decisioni dell'alta autorità sancisce un principio veramente senza precedenti in tutti i trattati internazionali del mondo, sconosciuto all'O. N. U., sconosciuto alla Società delle nazioni, sconosciuto a qualunque organismo internazionale finora creato o tentato per la convivenza dei popoli. L'articolo 92 dice testualmente: « Le decisioni dell'alta autorità che implicano obblighi pecuniari non hanno bisogno di deliberazione sul nostro territorio ». Ogni decisione è immediatamente esecutiva, solo che un ufficio ministeriale (questa è la conseguenza) abbia constatato l'autenticità della firma sulle copie della decisione. Di modo che qui si hanno delle decisioni aventi un carattere giurisdizionale, e direttamente cogenti nello Stato italiano, emesse da un organismo internazionale.

Questo è un fatto assolutamente nuovo, assolutamente sconosciuto. Fino ad oggi le sentenze straniere richiedono la deliberazione; fino ad oggi si eseguono in Italia, acquistano il carattere cogente di titolo esecutivo solamente le sentenze italiane regolarmente emesse con formula esecutiva e con tutte le garanzie dei vari rami di giurisdizione e delle norme di rito del nostro sistema. Qui, da un momento all'altro, un trattato caotico e confusionario, passando sopra a tutte queste garanzie, commette a un organismo internazionale questo tremendo potere di pronunciare delle decisioni contenenti obblighi pecuniari a carico di enti, società, a carico perciò di cittadini italiani, senza bisogno di deliberazioni, con carattere esecutivo immediato e cogente.

Io non credo che l'importanza e la gravità di una simile norma possano sfuggire ad alcuno. Qui noi abbiamo un vero e proprio arbitro assoluto, un giudice unico che la nostra Costituzione ha voluto ripudiare nella maniera più categorica e più specifica. Cade, per esso, l'articolo 113 della Costituzione, il quale garantisce il ricorso in via giurisdizionale contro tutti i provvedimenti dell'autorità amministrativa. Nessuno di quei provvedimenti che per ragioni particolarissime erano stati esclusi dal controllo giurisdizionale secondo le vecchie norme anteriori alla Costituzione può più oggi sottrarsi a questo controllo, che è una garanzia suprema di libertà e di giustizia per il cittadino italiano. Ed ecco cadere queste garanzie; ecco sorgere un organismo internazionale il quale, senza possibilità di appello da parte nostra, può decidere sul conto nostro; senza possibilità di impugnativa, perché a nessuno verrà in mente, e nemmeno all'onorevole Russo Perez (che si

accingeva a farmi una interruzione), che le decisioni dell'autorità internazionale ammettano il ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 113 della Costituzione.

L'altro aspetto di questo trattato, se cioè esso limiti in genere la sovranità dello Stato italiano oltre ad incidere comunque sulle materie e sui diritti regolati dalla Costituzione, dal trattato stesso mi pare che risulti già abbastanza; ma io voglio riportarmi ai riconoscimenti ufficiali, e mi pare che riconoscimenti più ufficiali di quelli resi dalla Commissione e dal Governo noi non potremmo avere.

Ebbene, leggiamo per un momento la prima relazione di maggioranza, quella sul carattere politico della legge (che ci interessa maggiormente ed è firmata dall'onorevole Ambrosini), nella quale viene riconosciuta espressamente questa limitazione di sovranità che viene fatta dal trattato allo Stato italiano. Leggo solo qualche brano: « Sulla limitazione del potere sovrano degli Stati — Si tratta di un sistema che importa una attenuazione di quel principio tradizionale della illimitatezza del potere sovrano degli Stati, che si affermò con la nascita dello Stato moderno in corrispondenza alle esigenze di quel periodo storico ». E più oltre: « Non è possibile coordinare in un quadro armonico e stabilmente l'azione degli Stati né tanto meno infrenarne o reprimerne lo strapotere e le aggressioni, senza instaurare un ordinamento internazionale dotato del minimo di poteri all'uopo necessari. Ma per far ciò occorre che il principio della illimitatezza del potere sovrano si consideri superato e che gli Stati rinunzino in concreto ad una parte di tale loro potere sovrano in favore di un apposito ente internazionale ».

E più oltre ancora, al capitolo secondo: « Carattere super-nazionale e scopi della comunità del carbone e dell'acciaio. — La comunità europea del carbone e dell'acciaio è investita di poteri suoi propri, autonomi, di carattere anche super-nazionale »; affermazione, questa, esattissima e che, come si vede, coincide con la natura del trattato da noi sostenuta.

E infine: « Istituzione della comunità. — La comunità ha personalità giuridica, ed è rappresentata da proprie istituzioni, le quali sono: un'« alta autorità », assistita da un comitato consultivo; un'« assemblea comune », un « consiglio speciale dei ministri », una « corte di giustizia ». L'esame delle attribuzioni conferite a questi organi dimostra

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 1952

che la comunità è dotata di poteri sufficienti, supernazionali, per il perseguimento dello scopo comune; col che si fa un primo passo per attenuare quel principio della illimitatezza della sovranità degli Stati che ancora continua ad essere considerato da molti come un dogma ».

Ora, io credo che riconoscimenti più espliciti di questi non si possano avere per dimostrare che la Commissione nella sua maggioranza ritiene anch'essa che il trattato in esame implichi rinunzia parziale di sovranità da parte dello Stato italiano a favore di un organismo internazionale e che questa rinunzia comporti limitazione e quindi modificazione di parecchi diritti sanciti dalle nostre norme costituzionali.

Ma, come dicevo, anche il Governo — ed ho concluso su questa parte preliminare — riconosce questo carattere al trattato in discussione. L'onorevole Taviani, infatti, nella seduta del 15 marzo scorso al Senato, ebbe a ribattere gli argomenti del relatore di minoranza senatore Casadei, il quale sosteneva, fra le altre tesi che vennero affacciate presso l'altro ramo del Parlamento, l'incostituzionalità del trattato per mancanza di condizioni di parità fatte allo Stato italiano. Ebbene, l'onorevole Taviani ebbe a questo riguardo ad affermare categoricamente che l'Italia entra in questi trattati in condizioni di parità e che quindi non vi sarebbe da poter sostenere l'incostituzionalità su questa base. Ma, evidentemente, l'onorevole Taviani, facendo questo riconoscimento, implicitamente altresì riconosceva che questo è un trattato che limita la nostra sovranità, giacché faceva espresso riferimento all'articolo 11 della Costituzione, norma che prevede appunto la rinunzia, da parte dello Stato italiano, alla sua sovranità in favore di un ordinamento internazionale.

È evidente che, se l'onorevole Taviani riteneva di dover dimostrare l'esistenza della condizione di parità, egli ammetteva e presupponeva con ciò, direi esplicitamente, che versiamo nel caso dell'articolo 11, nel caso cioè della limitazione della sovranità italiana prevista in detta norma. Mi pare sia pacifico. Così anche l'onorevole De Gasperi al Senato si pronunziò in questo senso, tal che fece espressamente riferimento all'articolo 11. Infatti, nella stessa seduta del 15 marzo, l'onorevole De Gasperi disse al Senato: « Ratificando l'accordo noi non facciamo se non una vera e propria legge di applicazione costituzionale, la quale, in quanto tale, non fa se non tradurre in atto e solo parzialmente

quanto è stato stabilito dall'articolo 11 della Costituzione ».

Nessun dubbio quindi, anche in base al riconoscimento esplicito ed ufficiale del Governo proponente l'odierna ratifica del trattato, che si versi nella materia costituzionale dell'articolo 11.

L'onorevole De Gasperi si è poi preoccupato di esaminare gli altri argomenti di cui ho fatto cenno a proposito delle varie limitazioni dei diritti costituzionali e delle libertà sancite dalla Costituzione, sforzandosi di dimostrare che le varie critiche, fatte da alcuni oratori di opposizione al Senato, dovevano essere respinte perché non vi era violazione delle altre norme della Costituzione. Le norme degli articoli 11, 102 e 111 sono state tutte esaminate, sia pure molto sommariamente e affrettatamente, dall'onorevole De Gasperi; ma, con ciò, mi pare che l'onorevole De Gasperi facesse opera vana ed anche contraddittoria perché, come vedremo, limitare la sovranità italiana di fronte alla nostra Costituzione significa modificarla, significa incidere nel campo e nella materia costituzionale. Innanzitutto, le più evidenti violazioni sono state deliberatamente trascurate: per esempio, quella dell'articolo 41, che assicura la libertà dell'economia pubblica e privata e attribuisce una possibilità limitativa della stessa solo al legislatore italiano per fini sociali. Ma vorrei poi domandare ai giuristi che siedono al banco del Governo e ai banchi della maggioranza: che cosa significa limitazione di sovranità? Porsi questa domanda poteva significare per l'onorevole De Gasperi esimersi dall'attardarsi a discutere le singole violazioni costituzionali, perché, se limitazione di sovranità significa prendere una parte dei propri diritti sovrani e trasferirli ad altri organi, e se questo significa già modificare, incidere nella Costituzione, la riconosciuta limitazione della nostra sovranità basta a esigere, per la legittima approvazione di questo trattato, una legge costituzionale. Si aggiunga che anche l'articolo 41 è modificato, l'articolo 102 è modificato, l'articolo 111 è modificato !

Non posso qui non accennare alla maniera in cui è stato fatto l'esame delle singole violazioni. L'onorevole De Gasperi, a proposito dei giudici straordinari, ha detto: non si viola l'articolo 102 della Costituzione, il quale garantisce che la giustizia sia assicurata da giudici italiani, funzionanti a norma del vigente ordinamento approvato dallo Stato italiano; non si viola questo articolo che interdice la creazione di giudici straor-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 1952

dinari, perché non siamo qui in tema di giudici italiani, ma di giudici internazionali. Quando però si è obiettato: e allora perché si deve omettere la deliberazione delle decisioni? l'onorevole De Gasperi ha risposto: non si viola la disposizione che impone la deliberazione delle sentenze straniere, perché qui ci troviamo di fronte non a decisioni straniere ma a decisioni di organismi internazionali in cui anche noi siamo rappresentati.

Di modo che, per quanto riguarda l'argomento relativo al divieto di creare giudici straordinari, non si tratta di giudici italiani; per quanto riguarda l'argomento della mancata deliberazione, non si tratta invece di giudici stranieri: un giudice, quindi, che non è né italiano né straniero.

A parte i vari argomenti che si possono opporre circa la nostra rappresentanza in seno a questi organi (perché non è esatto dire che abbiamo in essi una vera nostra rappresentanza),...

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ella confonde i giudici internazionali con i giudici stranieri.

MARTUSCELLI. Niente affatto, perché, se il giudice internazionale non è né italiano né straniero, ma particolarissimo,...

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esattamente.

MARTUSCELLI. ... allora non si capisce perché questo giudice non debba sottostare alle norme dei vari paesi che lo riconoscono e quindi anche a quelle della nostra Costituzione. Voi volete creare questa figura che la Costituzione non prevede: un giudice internazionale che non sia tenuto a rispettare le norme giuridiche delle costituzioni straniere né quelle della costituzione italiana. Vi posso dire che questa figura ibrida e assurda non esiste nella nostra Costituzione e che occorrerebbe introdurre una speciale disposizione per svincolarla dalle nostre particolari disposizioni di legge, dalle nostre costituzionali affermazioni di principio, dalle norme vigenti nel nostro Stato per l'esecuzione di una sentenza. Dice la Costituzione: si possono eseguire solamente le sentenze italiane; al di fuori delle sentenze italiane non sono eseguibili che le sentenze straniere deliberate e quindi divenute in senso formale anch'esse sentenze italiane; se un organo internazionale le cui decisioni sono direttamente obbligatorie nel nostro paese è in astratto concepibile, esso non potrà legittimamente esistere in concreto senza una nuova legge costituzionale.

E torniamo all'onorevole De Gasperi.

La sua conclusione al Senato fu compendiata in queste parole che leggo testualmente: « Di qui la conseguenza essenziale. Partendo noi dalla Costituzione non vi è necessità di nessuna revisione costituzionale. Questa serve a modificare la Costituzione, non già a tradurla in atto ».

Ora, quest'affermazione dimentica però che l'articolo 138 della Costituzione non stabilisce la procedura particolare delle leggi costituzionali soltanto per la revisione costituzionale, ma, se non erro (non leggo perché sono norme che, presumo, tutti conosciamo a memoria) esso la prevede per la revisione della Costituzione e per « le altre leggi costituzionali ». *Ergo*, vi sono altre leggi costituzionali che debbono esser fatte con la procedura costituzionale al di fuori anche della revisione della Costituzione. E vedremo brevemente in seguito come questo sia un argomento assorbente.

Di modo che abbiamo stabilito questo punto fondamentale in linea di fatto: che cioè noi ci troviamo di fronte ad una legge, quale sarebbe quella di approvazione di questo trattato, che comporta l'abdicazione parziale alla sovranità nazionale, alla sovranità dello Stato italiano, e che incide (io non voglio dire nemmeno che urta o viola: è inutile parlare in questi termini), su altri principi della nostra Costituzione, quali la libertà economica, la soggezione del cittadino italiano soltanto alle sentenze del giudice italiano e così via: punto fondamentale riconosciuto non solamente attraverso l'esame del trattato, ma anche attraverso le esplicite ammissioni del relatore di maggioranza e attraverso le dichiarazioni che i rappresentanti del Governo fecero al Senato.

E allora è evidente che questa legge è incostituzionale, e cioè che il Parlamento non può approvare con una legge ordinaria un trattato di questo genere per vari ordini di considerazioni.

Se la richiesta di ratifica, da parte del relatore di maggioranza e del Governo, viene fondata esplicitamente e testualmente sull'articolo 11 della Costituzione, la prima questione che noi ci dobbiamo porre è questa: sono realizzate le condizioni dell'articolo 11 della Costituzione: le condizioni cioè che sono state poste dal legislatore costituente perché l'Italia possa abdicare ad una parte della sua sovranità nazionale?

È evidente — e credo che su questo siamo d'accordo — che, se quelle condizioni non fossero realizzate, noi non potremmo approvare questa legge perché mancherebbe la

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 1952

base costituzionale, e violeremmo anche l'articolo 11. Nè io mi accingo a ripetere le stesse questioni che furono sollevate al Senato. Al Senato, attraverso lunghe e minuziose indagini e attento esame da parte degli oratori di opposizione, fu sostenuto che non ricorrerebbero le condizioni dell'articolo 11 della Costituzione per una serie di ragioni: innanzi tutto perché manca la parità fatta allo Stato italiano, se è vero che l'articolo 11, seconda parte, dice che l'Italia «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo» (dunque, occorre anzitutto la parità del nostro Stato con gli altri Stati); in secondo luogo perché il trattato deve assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni; in terzo luogo perché è prescritto che queste limitazioni di sovranità possano attuarsi solo a favore di un ordinamento internazionale.

Non intendendo ripetere le stesse questioni proposte al Senato, e non intendo, innanzi tutto, toccare la questione della parità. Do atto all'onorevole Taviani che egli fece al Senato una certa confutazione, della quale non mi occuperò perché non rientra nella questione costituzionale, ma rientra nella questione di merito. Evidentemente è l'esame di merito del trattato, cioè della natura, portata e significato di esso, che può chiarire se ricorrano o meno le condizioni di parità, di pace e di giustizia. Queste sono valutazioni sostanziali che ognuno fa con la propria discrezionalità e con la propria capacità di comprensione. Ma, se si tratta di valutazioni di merito, esse potranno formare oggetto di discussione generale, sia pure sul terreno della costituzionalità del trattato, mentre in sede pregiudiziale intendo limitarmi a questioni formali: a questioni, per dir così, di procedura.

E in tal senso, la prima indagine che si pone è la seguente: questo gravissimo principio, cioè che il nostro paese possa rinunciare a una parte della sua sovranità a favore di un organismo internazionale, che cosa significa, come sorse e come fu inteso da parte del legislatore costituente?

Vediamo di chiarire questa norma, la sua portata e la sua applicazione, in base ai lavori preparatori della Costituzione. Ricorderò che il progetto originario di Costituzione venuto alla Commissione dei 75 stabiliva all'articolo 4: «L'Italia rinuncia alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla libertà

degli altri popoli e consente, in condizioni di reciprocità e di eguaglianza, le limitazioni di sovranità necessarie ad una organizzazione internazionale che assicuri la pace e la giustizia fra i popoli». In altri termini, il legislatore costituente non ebbe a prevedere, nell'accedere a questa limitazione di sovranità, che da un momento all'altro si sarebbe fatto un trattato economico fra due o più paesi e che si sarebbe posto con esso per l'Italia, sol perché nel preambolo del trattato fossero contenute delle astratte affermazioni di pace e di giustizia, il problema dell'abdicazione parziale della sua sovranità. No. Il legislatore costituente ebbe in animo la Società delle nazioni, la Organizzazione delle nazioni unite, ebbe in animo un organismo, una organizzazione internazionale così come fu specificato nella prima norma del testo originario. Perché pensò che quando si costituisce una comunità internazionale diretta a dirimere le controversie fra i popoli, ad evitare che queste controversie siano risolte con la forza, ad evitare aggressioni ingiustificate, imperialistiche, di rapina del popolo più forte contro il popolo più debole, quando ci si trovasse di fronte all'attuazione di questi superiori principi etici diretti ad assicurare la convivenza fra i popoli, allora convenisse rinunciare in parte alla nostra sovranità, accettare questa grande mutilazione, questa abdicazione a favore di questo superiore organismo. E se questo fu il pensiero del legislatore costituente, chiarito dal testo della norma originaria, non sono certo gli accordi particolari su una determinata materia o un determinato settore dell'industria o dell'economia che realizzano nel senso costituzionale la condizione per l'abdicazione della nostra sovranità.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Allora bisognerebbe che fosse un'organizzazione universale internazionale. Organizzazioni internazionali non sono soltanto le universali.

MARTUSCELLI. Vedremo invece che il carattere di universalità fu proprio richiesto e preteso dal legislatore costituente per questo ordinamento, come è chiarito dalla discussione in sede di lavori preparatori. Ne riparleremo più tardi. Chiarito intanto che la nostra Costituzione ebbe dinanzi a sé la auspicata creazione di un organismo internazionale, vediamo che cosa volle dire l'articolo 11 della Costituzione con l'espressione: un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia.

È certo che qualunque trattato internazionale può, indirettamente, favorire o meno

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 1952

la pace e la giustizia. Ma a me sembra che il legislatore costituente ebbe di mira un organismo universale diretto ad assicurare la giustizia e la pace genericamente e direttamente e non già come conseguenza indiretta di intese aventi altre finalità immediate, che potessero essere economiche od altro.

Voi dite: noi facciamo prima la parte economica e poi faremo il resto. Ma è questo che non è consentito dalla Costituzione, perché una intesa parziale, avente contenuto economico e un limitato numero di Stati quali aderenti, non giustifica una limitazione costituzionale della nostra sovranità.

Pace e giustizia! Sono grandi parole, ma noi sappiamo che tutti gli aggressori imperialisti, i rapinatori internazionali hanno adoperato espressioni del genere.

*Voci al centro.* È vero!

MARTUSCELLI. Chi non ricorda quando Hitler ha aggredito l'Olanda e il Belgio?...

GIACCHERO. Con chi era d'accordo? Vada a leggere l'*Humanité* del 1940.

MARTUSCELLI. Come l'odierna America in Corea, anche egli aveva detto che voleva proteggere quei piccoli Stati e invece è passato sanguinosamente sopra di essi.

È facile dire «pace e giustizia». Anche un nuovo «patto di acciaio» rientrerebbe secondo voi nell'articolo 11 sol che in esso si scriva che è diretto ad assicurare la pace e la giustizia. Ma evidentemente la nostra Costituzione non ci autorizza ad aderire a un trattato tra due potenze imperialistiche, ad abdicare la nostra sovranità, se si dovesse ripresentare una situazione analoga a quella del patto d'acciaio, soltanto perché scriviamo in esso, come Hitler e Mussolini, che il trattato assicurerà la pace e la giustizia nella comunità europea.

E, come dicevo poco fa, l'organizzazione deve essere universale. Ciò si rileva chiaramente dalla discussione che fu fatta in sede di lavori preparatori. Se prendiamo i lavori della Commissione dei 75 e ci riportiamo alla adunanza del 24 gennaio 1945, noi vediamo, innanzi tutto, che la disposizione che esaminiamo fu collocata nella norma stessa che condanna la guerra appunto per affermare il principio che le ragioni che potevano condurre alla guerra fossero rimesse a una organizzazione internazionale; e vediamo inoltre, onorevole Lucifredi, che qualcuno propose di mutare la formula della disposizione nel senso di sostituire le parole «ordinamento internazionale» con le parole «ordinamento europeo o internazionale», e ciò al fine di

stabilire costituzionalmente la possibilità di abdicare parzialmente la sovranità nazionale anche a favore di un'organizzazione non già universale e aperta a tutti gli Stati del

All'onorevole Lussu, che sosteneva l'opportunità di questa modificazione, l'onorevole Aldo Moro oppose che la parola «internazionale» era più ampia e quindi comprensiva di una organizzazione semplicemente europea anziché universale e mondiale, ma questo non fu il pensiero della Commissione la quale ottenne che fosse respinta la modifica a seguito della precisazione che l'«ordinamento internazionale», formula sostituita all'«organizzazione internazionale», implicasse appunto e soltanto il concetto di un organismo universale. All'onorevole Bastianetto, che richiese esplicitamente la possibilità di estendere la abdicazione parziale della sovranità nazionale anche nel caso di un organismo soltanto europeo, il presidente della Commissione dei settantacinque, onorevole Ruini, rispose esplicitamente che alla commissione non era parso opportuno adottare una simile limitazione dal momento che altri continenti, e specificamente quello americano, desideravano partecipare alle organizzazioni internazionali. L'Assemblea Costituente adottò appunto quest'ultima tesi, e da ciò risulta evidente che condizione essenziale per potere abdicare una parte della nostra sovranità nazionale è che ciò venga fatto a favore di un organismo internazionale ed universale, essendo troppo chiaro che gli organismi internazionali che non abbracciano tutte le nazioni del mondo, i blocchi, i cartelli, pur proponendosi talora delle finalità pacifiche, ottengano spesso in pratica effetti assolutamente opposti e conducano alla guerra invece che alla pace.

Del resto, onorevoli colleghi, sappiamo benissimo che cosa significano i cartelli, i *pools*, quando ad essi partecipano varie potenze minori e una potenza di gran lunga più forte: le conseguenze non possono essere che quelle di condurre le potenze minori al completo asservimento della nazione più forte. Nel caso poi del piano Schuman, si tratta di un'organizzazione che, lungi dall'essere universale e aperta a tutti, raccoglie soltanto sei paesi che rinunziano sostanzialmente alla loro sovranità in due settori fondamentali come quelli del carbone e dell'acciaio. E non giova che in esso si dichiarino, come del resto diceva anche Hitler il cui nome poco fa vi ha fatto erompere in una manifestazione di marca stranamente nostalgica, di promuovere la giustizia e la pace.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 1952

Noi dobbiamo scendere alla sostanza, e rilevare cioè che il pensiero del legislatore costituente è stato quello di presupporre, come condizione perché noi potessimo compiere questo gravissimo atto di abdicazione della sovranità, una organizzazione internazionale che si preoccupasse di dirimere le controversie, non di creare un *pool* carbone-acciaio fra sei potenze europee, il che significa soltanto dare alle più forti e più abili di esse l'egemonia sull'Europa occidentale. Io vorrei sapere che cosa potremo fare noi, con la nostra produzione di carbone e di acciaio, di fronte alla Germania, quando la Germania avrà riconquistato il potenziale economico di un tempo.

E se questa preoccupazione è stata sentita dalla Francia, se all'Assemblea Nazionale francese, nella seduta del 6 dicembre 1951, si è avuto un drammatico dibattito su questo interrogativo, sul timore che la Francia possa essere asservita nel piano Schuman alla Germania — un piano che realizza le condizioni corrispondenti al sogno di Bismarck — se nell'Assemblea Nazionale francese gli oratori che hanno parlato in questo senso sono stati applauditi praticamente in tutti i settori, compresi quelli di destra, io non so come in Italia, nella Camera dei deputati italiana, vi possano essere deputati i quali pensino che noi corriamo in questo cartello dei pericoli minori della Francia di fronte alla Germania e all'immane egemonia tedesca conseguente allo sviluppo di questo piano.

RUSSO PEREZ. Ma questo è merito...

MARTUSCELLI. Si sa — diceva un deputato francese, Alfonso D'Aumeran, in quel drammatico dibattito — la differenza che esiste fra la limitazione di sovranità, che comporta l'adesione all'Organizzazione delle nazioni unite e lascia la Francia padrona dei suoi atti, e l'alienazione di sovranità che rappresenta il *pool* carbone-acciaio che sottomette il controllo e la direzione dell'economia francese ad una autorità straniera.

GIACCHERO. In Germania però sostenevano la stessa tesi.

MARTUSCELLI. L'onorevole Giacchero, che si sente così sicuro di fare un atto nell'interesse della politica italiana, legga un po' anche la relazione di maggioranza in cui sono espresse ripetutamente delle gravi perplessità. Basterebbe soltanto l'attenta lettura della relazione di maggioranza — che è fatta da quel deputato di cui si siamo augurati la guarigione poco fa, l'onorevole Quarello — per

dimostrare come nella Commissione si sia avvertito un senso di responsabilità, che io vorrei fosse condiviso da tutti i settori della maggioranza della Camera. Basterebbe leggere alcune espressioni della relazione per sentire il drammatico imperativo di coscienza che si pone davanti ad ogni membro della Camera italiana nell'esame di questo trattato presentato, con tanta leggerezza, dal Governo della Repubblica all'approvazione con una legge ordinaria.

« Qual è la situazione avvenire? — è scritto nella relazione di maggioranza. Dopo quanto detto si presenta l'interrogativo: in quale situazione verrà a trovarsi questo nostro complesso industriale quando, superato il periodo preparatorio, andranno in applicazione le misure stabilite nel trattato? Per quanti progressi si siano fatti, noi siamo sempre una piccola cosa rispetto agli altri sul piano della libera concorrenza. Devo dire che quell'interrogativo me lo son visto girare avanti agli occhi ben sovente e non mi sono stupito affatto che altrettanto sia successo ad altri ». « L'Italia — è scritto ancora nella relazione — deve importare quasi tutto il carbone necessario, ma possiede un certo quantitativo di minerale di ferro e ceneri di pirite ».

E più oltre, nella conclusione — « potrebbe anche verificarsi — e certo si verificherà — che aziende ben dirette e di buona produzione si trovassero in difficoltà e dovessero chiudere. Può succedere tanto in Italia che altrove... ». Ed infine: « Ho già detto che tante opposizioni e critiche ha incontrato il trattato e che molti paventano le sue conseguenze irreparabili ».

Questo dice la relazione Quarello.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Perché non continua?

BOTTONELLI. L'onorevole Giacchero ride!

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Perché l'onorevole Giacchero l'ha letta tutta.

GIACCHERO. È da incivili leggere soltanto qualche pezzo di un discorso; lo diceva Turati venti anni fa!

MARTUSCELLI. Di modo che il primo aspetto della questione costituzionale, che io prospetto alla Camera e al senso di responsabilità dei deputati italiani (sul quale però vedo di non potermi illudere eccessivamente) è il seguente: il trattato è incostituzionale se approvato con una legge ordinaria, la sua approvazione non avrà valore vincolativo per il nostro paese, e voi commetterete un atto di slealtà internazionale, perché mancano le

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 1952

condizioni di cui all'articolo 11 della nostra Costituzione.

Infatti, l'articolo 11 ha voluto consentire eccezionalmente la limitazione della nostra sovranità, soltanto a favore di un organismo universale, che assicuri direttamente, e non indirettamente, la realizzazione della pace e della giustizia.

Ma vi è un secondo aspetto, che illustrerò molto brevemente, e che mi pare sia addirittura insuperabile dal punto di vista giuridico.

Questo secondo aspetto è costituito da queste semplici considerazioni. Come avevo già ricordato, l'onorevole De Gasperi, dopo aver fatto al Senato un sommario ed affrettato elenco di argomenti, concluse con questa semplicistica considerazione: « Poiché non si tratta di fare una revisione costituzionale, non vi è bisogno di una legge costituzionale, ma possiamo provvedere con una legge ordinaria ». Questo significa non tener conto dell'articolo 138 della Costituzione, il quale dispone che la procedura delle leggi costituzionali sia posta in essere non soltanto nei casi di revisione della Costituzione, ma anche per le altre leggi costituzionali.

« Altre » vuol dire che debbono essere delle leggi di differente contenuto. Quali sono queste altre leggi? Come possiamo identificarle, per vedere quando vi sia egualmente bisogno della procedura costituzionale, oltre ai casi di revisione e modificazione della Costituzione?

A me sembra che si possano riassumere nel seguente prospetto tre casi fondamentali di leggi costituzionali.

Il primo è quello in cui si tratti di revisionare la Costituzione, cioè di modificarla, cambiarla in alcuni aspetti. Ed è questo l'unico caso sul quale si è soffermato il Presidente del Consiglio nella sua esposizione al Senato.

Un altro caso è dato dalla necessità di disciplinare materie costituzionali non regolate dalla Costituzione. Sarebbe una specie di integrazione della Costituzione in tema di principi fondamentali, quei principi che sono stati affermati come diritti essenziali e irrinunciabili dell'uomo, quei principi connaturati alla libertà e personalità umana. Principi non regolati, e quindi, in un certo senso, leggi integrative (da non definirsi, però, leggi integrative perché sappiamo che esse, nel senso tecnico-giuridico, significano un'altra cosa); leggi, che disciplinano materie di innegabile carattere costituzionale, tuttavia non previste e disciplinate dalla Costituzione. È pacifico che qui abbiamo un secondo campo di leggi costituzionali, che non implicano revisione, cioè modificazione.

Terza serie di leggi: leggi integrative vere e proprie, cioè leggi delegate dalla Costituzione.

Sappiamo che la Costituzione in moltissime sue disposizioni contiene l'espressione: « Con legge della Repubblica sarà disciplinato... » e simili.

Ora, in questo caso bisogna distinguere tre ipotesi, per stabilire quale fra esse costituisca il terzo caso di legge costituzionale. E la confusione, in cui è caduto, a mio modesto avviso, l'onorevole Presidente del Consiglio, quando ha detto che si trattava di applicazione pura e semplice, cioè di realizzazione della Costituzione e che quindi non occorre una legge costituzionale, è chiarita appunto da questa distinzione, che può anche essere sottile, ma che comunque è ben categorica. Prima ipotesi: la delega riguarda una disposizione già pienamente e specificatamente regolata dalla Costituzione, senza possibilità di equivoci, in tutti i suoi aspetti; e allora si dà una specie di mandato a sanzionare quella determinata norma giuridica; il che non richiede nessun intervento discrezionale del legislatore ordinario oltre la formale emanazione della legge. Per esempio, in materia di controllo di merito sugli atti degli enti autarchici, comuni e province, la Costituzione dice che il controllo di merito è ammesso soltanto nella forma dell'invio al riesame fatto all'organo controllato.

Questa è una delega piena, pacifica. Quando è scritto che gli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali saranno controllati da organi della regione, per quanto attiene al merito, soltanto rinviando gli atti perché siano riesaminati, evidentemente questo invito al riesame è già stabilito e previsto espressamente e specificamente dalla nostra Costituzione; per cui il legislatore ordinario non fa altro che uniformarsi ad essa, e non interviene esercitando una attività legislativa con una propria valutazione discrezionale.

Seconda ipotesi: la delega implica discrezionalità del legislatore ordinario, ma discrezionalità assoluta, piena, senza condizioni, senza limiti di sorta. Sia nella prima che in questa seconda ipotesi, può ammettersi che si provveda con leggi ordinarie, con leggi integrative della Costituzione. Ma può avvenire, in una terza ipotesi, che la delega subordini la discrezionalità del legislatore ordinario ad alcune condizioni o ad una delimitazione particolare della materia — e allora noi abbiamo una discrezionalità limitata, relativa, in cui la delega funziona solo come

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 1952

affermazione di principio e il legislatore non si può esimere dalla legge costituzionale.

Ad esempio, l'articolo 130 della Costituzione, in quella norma che ho già citato, dice: « In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione ». Questa seconda parte è delega specifica. La prima parte — in casi determinati dalla legge — non è subordinata a condizioni o a limiti di nessun genere: ed è quindi delega piena, in cui effettivamente il Parlamento può provvedere con legge ordinaria, senza pericolo di sconfinamenti.

Un altro esempio è dato dall'articolo 118 in cui è detto: « Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo... Lo Stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative ». È evidente che in questo caso abbiamo una discrezionalità piena da parte dello Stato di delegare alla regione altre funzioni amministrative e, non essendovi nella Costituzione dei limiti o delle condizioni, il provvedimento, integrativo del principio della Costituzione, si può fare con legge ordinaria.

Ma possiamo noi dire la stessa cosa quando ci troviamo di fronte ad una norma costituzionale che ammette l'intervento del legislatore ordinario per regolare la materia fino ad un certo limite o subordinatamente a determinate condizioni? In questo caso l'affermazione è solo di principio e non ha fondamento giuridico, perché non potete esimervi da questa considerazione: allora chi si rende arbitro di stabilire i limiti del potere esercitato dal legislatore ordinario? Lo stesso potere delegato, cioè lo stesso potere subordinato. Rendendosi arbitro del suo potere delegato, evidentemente può usurpare con grande facilità le funzioni del potere delegante e la portata della delega, arrivando a fare quello che la Costituzione non intese consentire.

Così nella delimitazione dei confini fra due proprietari terrieri, A e B. Si deve procedere alla delimitazione dei confini fra una proprietà e l'altra; potete mai concepire voi che tale delimitazione sia rimessa a un sol proprietario senza l'intervento dell'altro proprietario interessato, cioè potete concepire una delimitazione dei confini che sia di esclusivo arbitrio di una sola delle parti interessate?

Qui il caso è anche più grave. Abbiamo un legislatore costituente ed un legislatore ordinario. Il legislatore costituente, in via

eccezionale, ha delegato il suo potere su un determinato punto, ben delimitato a quella materia e funzione, e subordinato all'osservanza di determinate condizioni. L'arbitro di questi suoi limiti, e quindi di questi suoi poteri e condizioni, è lo stesso potere delegato, che naturalmente può invadere la sfera dell'ente delegante e sovrapporsi al legislatore costituzionale.

Comprendete facilmente che questa non è una questione di forma; questo significa che la nostra Costituzione potrebbe essere fatta a pezzi e gettata nel cestino come carta straccia. Ciò significa che tutte le norme in cui vi è accenno ad una legge, il Parlamento potrebbe interpretarle da sé, tracciare i confini dei limiti che gli sono imposti e allegramente passare sopra a ogni confine e a ogni condizione, come nella specie si vuole passar sopra alle condizioni della pace e della giustizia presentando un trattato di blocco economico come un trattato politico universale. In tal modo si lascerebbe in balia di questo potere, che è dominato da una parte politica suscettibile di continui mutamenti, l'atto fondamentale dello Stato italiano, la Costituzione della Repubblica italiana. Con questo trattato, voi venite ad impegnare il nostro paese per cinquant'anni, a sottoporlo senza possibilità di denuncia a un organo supranazionale e all'immancabile supremazia di nazioni più potenti, cosa che suscita gravi perplessità persino nei vostri relatori di maggioranza, e angosciati timori nelle assemblee degli altri paesi, soprattutto della Francia. Venite a vincolare il nostro paese per cinquant'anni nei riguardi di industrie fondamentali come quelle dell'acciaio e del carbone, osando barattare la nostra indipendenza nazionale attraverso la soggezione economica. Questa è la sostanza della vostra opera.

Per quanto riguarda la pregiudiziale, basterebbe questo solo punto, — qualora vi potessero essere dei dubbi sul terreno giuridico — per indurre un governo veramente responsabile, sollecito e ansioso di rispettare il proprio paese ed il proprio mandato, a chiedere l'emanazione di una legge costituzionale invece di insistere allegramente per la ratifica con una legge ordinaria. Un governo veramente sollecito degli interessi del paese non sarebbe ricorso a una legge ordinaria, non avrebbe tentato di farla passare oggi in modo semiclandestino, davanti a deputati stanchi che la voteranno per alzata e seduta, con un sì o un no, incuranti della enorme gravità del problema.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 1952

Ora, la gravità del problema non potrà mai, invece, essere agitata a sufficienza dinanzi all'attenzione del Parlamento, e alle responsabilità che esso si accinge ad assumere. Guai se così non fosse. Ogni norma, ogni disposizione della nostra Costituzione potrebbe essere alterata e compromessa secondo le finalità particolari, politiche e classistiche, di un governo che in un certo momento ha interesse a imporre quella interpretazione costituzionale; e anche nei trattati internazionali l'interesse del paese sarebbe in balia dei colpi di maggioranza. È perciò che nell'applicazione dell'articolo 11 — che secondo l'onorevole De Gasperi non richiederebbe una legge costituzionale — il parere della nostra dottrina costituzionalista prevalente richiede, invece, una legge costituzionale.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. No.

MARTUSCELLI. E se il parere dell'onorevole De Gasperi è avversato dai più insigni costituzionalisti, nemmeno il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, che esprime il suo parere personale contrario, è in buona compagnia. Basta leggere il *Commento sistematico alla Costituzione italiana* del Calamandrei e Levi, alla pagina 97 del primo volume; basta leggere il *Diritto costituzionale* del Ballardore Pallieri, professore ordinario dell'Università cattolica di Milano, il quale dice espressamente che « quando la sovranità del nostro Stato esce limitata a norma dell'articolo 11 occorre a tal uopo il procedimento di revisione costituzionale, né lo si potrebbe evitare invocando la generica autorizzazione preventiva contenuta nell'articolo 11... ».

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È l'argomento sulla delega, questo...

MARTUSCELLI. Noi ci troviamo di fronte ad un fatto che limita la sovranità nazionale, ed è inutile, come già abbiamo ricordato, che il Governo e la Commissione si riportino esplicitamente all'articolo 11, perché anche per l'applicazione di esso occorre sempre il procedimento di revisione costituzionale.

Io richiamo l'attenzione del Parlamento italiano e dei singoli deputati sulla gravità del trattato che ci prepariamo ad approvare, e dal quale derivano conseguenze gravissime per la nostra economia siderurgica e carbonifera, economia fondamentale per ogni nazione e che decide delle sue sorti in pace e in guerra, anche a prescindere dai riflessi sugli altri settori dell'industria, come ad esempio su quello chimico. Richiamo l'attenzione

della Camera sul fatto che ci accingiamo ad abdicare la nostra sovranità non in favore di un organismo internazionale, come dice l'articolo 11, ma in favore di un cartello, in cui vi sono delle nazioni più potenti di noi; e sul fatto che, nel corso di 50 anni e senza possibilità di svincolo, la nostra indipendenza nazionale può essere gravemente compromessa, così come sarebbe potenzialmente fin da oggi compromessa con l'approvazione di questo trattato.

Richiamo l'attenzione della Camera sulla gravità del voto che essa si accinge a dare, e sulla illegittimità di una eventuale approvazione che, in quanto incostituzionale e in quanto dannosa alla nostra indipendenza, sarà da noi ritenuta non degna di essere rispettata, nell'interesse del nostro paese, nell'interesse della patria italiana. (*Vivi applausi all'estrema sinistra — Commenti al centro e a destra*).

AMBROSINI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMBROSINI, *Relatore per la maggioranza*. Onorevoli colleghi, ho ascoltato con doverosa attenzione quanto è stato detto per sostenere che il trattato in discussione incide sul potere sovrano dello Stato e che dovrebbe essere esaminato col procedimento speciale previsto per la revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali nell'articolo 138 della Costituzione.

Riguardo al primo gruppo di osservazioni, non occorre spendere molte parole. L'onorevole Martuscelli si è riferito alle disposizioni degli articoli 41 e 102 e ad altri articoli della nostra Costituzione per dimostrare che su di essi incide il piano Schuman, apportando una limitazione a taluni poteri dello Stato. Ma ciò è pacifico; ed io stesso l'ho messo in rilievo nella relazione scritta, notando appunto che il piano Schuman crea degli organi dotati di un potere supernazionale che limita nei punti previsti dal trattato il potere finora esclusivo degli Stati contraenti.

L'onorevole Martuscelli ha aggiunto che nemmeno nello statuto delle Nazioni Unite si era arrivato a tanto. È esatto. Per la prima volta infatti si è arrivati a porre un limite alla illimitatezza della sovranità degli Stati, affermando un principio che non aveva trovato accoglimento nemmeno nel patto della Società delle nazioni e nello statuto dell'O. N. U. Ed in ciò consiste, siccome ho sottolineato nella relazione scritta, la novità e la meritorietà del trattato che esaminiamo, giacché è soltanto con la limitazione della

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 1952

assolutezza e della illimitatezza della sovranità degli Stati che può crearsi un organismo internazionale capace di prevenirne e reprimerne le prepotenze, le sopraffazioni e gli attacchi armati contro altri Stati.

Non è qui il momento, onorevoli colleghi, che io mi soffermi su questo punto. È dunque pacifico che la Comunità del carbone e dell'acciaio è dotata nel settore suo proprio di poteri supernazionali, che per ciò incidono sulla illimitatezza del potere sovrano degli Stati contraenti.

La questione che resta ad esaminare è quella se il nostro Governo poteva consentire all'adozione di questo nuovo principio, e se debba procedersi all'esame del trattato con il procedimento previsto dall'articolo 138 della Costituzione per la revisione delle norme di carattere costituzionale. Su ciò poggia la pregiudiziale sollevata dall'onorevole Martuscelli a nome dell'opposizione.

Noi osserviamo che le sue argomentazioni non sono fondate e che non possono quindi trovare accoglimento.

Il problema fu ampiamente discusso al Senato; e a tutte le osservazioni e critiche dell'opposizione rispose ampiamente l'onorevole Presidente del Consiglio De Gasperi. Basterà qui andare al cuore della questione. Osservo anzitutto che il piano Schuman importa certe limitazioni alla sovranità degli Stati aderenti, ma che queste non sono così estese come l'opposizione si impegna a mostrare. Più ampie limitazioni verranno in esame quando, dopo l'approvazione della nuova Convenzione per l'instaurazione della Comunità europea di difesa, si redigerà, in base all'articolo 38 di questa Convenzione, il progetto per la federazione europea. Al quale proposito mi auguro che l'onorevole De Gasperi solleciti, anche prima della ratifica di tale Convenzione, l'elaborazione di detto progetto per l'attuazione dell'Unione europea. L'onorevole De Gasperi è stato all'avanguardia nell'affermazione di questo programma. Continui per questa via. Il Parlamento e il popolo lo seguiranno, come lo hanno seguito e lo seguono ora in quest'opera che tende alla vera collaborazione internazionale e alla pace. I figli e i nipoti certamente renderanno omaggio a quello che il Parlamento e il Governo italiano hanno fatto e faranno. (*Commenti all'estrema sinistra*).

La pregiudiziale sollevata dall'opposizione è infondata. Esaminiamola dal punto di vista giuridico. Basta richiamare la disposizione tassativa dell'articolo 11 della Costituzione, a proposito della quale potrebbe ripetersi quel

detto del monaco di Todi, che Nititi richiamò nell'antico aureo suo volume di scienza delle finanze: « Dove è chiara la lettera, non fare oscura glossa ».

L'onorevole Martuscelli ha accennato ai lavori preparatori di questo articolo 11. Potremmo seguirlo su questo terreno; ma a che pro, quando la disposizione di questo articolo è chiarissima? Infatti, l'articolo 11, dopo la dichiarazione generale che « l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali », aggiunge che « l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni », e che « promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo ».

Ebbene, stipulando la convenzione che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il nostro Governo non ha fatto che applicare l'articolo 11 della Costituzione. In riguardo a tale convenzione non si può quindi parlare di violazione della Costituzione, né dire che, in ogni caso, il disegno di legge per la ratifica debba essere sottoposto al procedimento previsto per la revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali.

Naturalmente, il Governo non poteva non attenersi alle condizioni che pone l'articolo 11 perché si possa addivenire a limitazioni della sovranità.

Le condizioni poste dall'articolo 11 sono due: 1) che le limitazioni di sovranità tendano alla instaurazione di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; 2) e che siano consentite in condizioni di parità con gli altri Stati.

Gli oppositori negano che queste due condizioni siano state rispettate nel trattato in esame; ma le loro critiche sono infondate.

Soffermiamoci anzitutto sulla condizione relativa all'assicurazione della pace e della giustizia fra le nazioni. Guardiamo alla origine del trattato. Vi è stato un ministro francese, Schuman, il quale, considerando che il contrasto tra la Francia e la Germania aveva portato alla guerra ed alla rovina dei due popoli e dell'Europa, ha cercato di eliminare taluna delle cause fondamentali del contrasto, proponendo il *pool* del carbone e dell'acciaio. E per fortuna ha trovato un altro uomo ragguardevole, il cancelliere della repubblica federale tedesca, Adenauer, il quale ha acconsentito, animato dallo stesso pensiero e dallo stesso sentimento. E ad essi si è unito De Gasperi, che, con chiaroveggente azione

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 1952

continua, ha dispiegato opera perché le due grandi nazioni d'Europa si incontrassero e si accordassero su un terreno comune.

Ora, non vi è dubbio che i proponenti del trattato in discussione volevano eliminare una questione secolare fra Francia e Germania e quindi assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni. Questo è detto tassativamente nel trattato; e naturalmente noi... (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Onorevoli colleghi, tante volte è stata ripetuta questa parola sacra di pace, ma naturalmente noi la pronunciamo con cuore sincero, e ci sforziamo di fare quanto è possibile per realizzarla. Ed all'uopo dobbiamo evitare di sminuirla, attribuendo agli altri (e nel caso attuale a Schuman, ad Adenauer, a De Gasperi e agli altri uomini di Stato, che lavorano per la vera pace dopo le distruzioni causate dalle ultime due guerre mondiali) l'astuto machiavellico disegno di servirsi della parola sacra della pace per ingannare i popoli e preparare la guerra.

Sulla buona fede di questi uomini, e di noi stessi, non possiamo né dobbiamo dubitare.

Certo, non sappiamo quale sarà l'avvenire e se questi nobili sforzi saranno (come ardentemente speriamo) coronati dal completo successo; ma noi dobbiamo, come rappresentanti del popolo, come uomini responsabili che hanno vissuto e sofferto la tragedia di questi ultimi tempi, noi dobbiamo fare quanto è possibile per realizzare la giustizia e la pace. So bene che il trattato non comprende tutti gli altri Stati d'Europa, e la colpa non è certo né di Schuman, né di Adenauer, né di De Gasperi, né degli altri governanti del mondo occidentale. Ma l'articolo 98 del trattato dice tassativamente che qualsiasi Stato d'Europa può chiedere di aderirvi.

MARTUSCELLI. E il Consiglio può studiare le condizioni.

AMBROSINI, *Relatore per la maggioranza*. La politica è utilitaria. Anche quando si aggancia, come nel caso attuale, a un fattore ideale, non può svolgersi sul vuoto. È quindi naturale che saranno studiate e stabilite d'accordo le condizioni per l'inclusione nel *pool* di nuovi Stati. L'onorevole Martuscelli e i suoi colleghi sanno che in questo trattato si accenna anche, tra l'altro, ai rapporti fra la Comunità del carbone e dell'acciaio con gli altri paesi.

Lo scopo finale del trattato è quello dell'organizzazione più ampia e profonda dell'Europa. Nel preambolo del trattato è detto espressamente: «...Risolti a sostituire alle rivalità secolari una fusione dei loro interessi essenziali, a fondare con l'instaurazione di

una comunità economica (questo è un mezzo) le prime assise di una comunità più larga e più profonda tra i popoli da lungo tempo lacerati da divisioni sanguinose, e a gettare le basi di istituzioni capaci di orientare un destino ormai comune...». Se si scorrono gli articoli del trattato, si trova una parola nuova, si parla di una comunità che ha la «missione». Mi risuona all'orecchio la terminologia che fu adoperata, e certamente non in mala fede, quando fu elaborato il patto della Società delle nazioni. Allora si parlò di una «missione» della Società delle nazioni. Anche qui si parla di «missione».

GRILLI. È così ingenuo, lei?

AMBROSINI, *Relatore per la maggioranza*.

Il mondo si è perduto, e molti si sono perduti credendo di essere troppo furbi. (*Applausi al centro e a destra*). È ora di cambiare sistema, e di fare omaggio alla chiarezza e all'onestà assoluta. (*Applausi al centro e a destra*). Solo così noi possiamo salvarci, solo così può salvarsi l'Europa. E permetta che le dica, onorevole collega, che, se noi ci rammarichiamo di non essere nelle Nazioni Unite, lo facciamo anzitutto perché vorremmo avere l'opportunità di affermare, proprio nella più grande organizzazione internazionale, non soltanto la giustizia, ma anche l'utilità che una tale chiarezza assoluta può apportare per assicurare la pace e la vera cooperazione fra i popoli, affrontando e risolvendo con equità i vari connessi e complicati problemi. (*Applausi al centro e a destra*). Ad ogni modo questa è la nostra linea; e su questa linea persevereremo, ricordando il motto fatidico: *in hoc signo vinces*. (*Applausi al centro e a destra*).

Torniamo alla questione giuridica. Sono obbligato a rispondere, anche per ciò che ci sembra ben chiaro. Non posso fare ad alcuno l'ingiuria di dire che si fanno delle obiezioni semplicemente per le ripercussioni che possono avere fuori di quest'aula. È stato detto dall'onorevole Martuscelli che, anche quando venisse approvato dalla maggioranza del Parlamento, questo trattato resterebbe inficiato di nullità quasi all'origine. No, onorevoli colleghi, esso è più che legittimo. Aggiungo che, non soltanto per ragioni ideali, ma anche per interesse, l'Italia lo eseguirà con lealtà assoluta, e con quella ingenuità alla quale faceva riferimento l'altro collega. (*Interruzione del deputato Martuscelli*).

Se ben rammento, ella ha detto, onorevole Martuscelli, che i relatori dell'articolo 4 del progetto della Costituzione, e l'Assemblea Costituente che votò l'attuale articolo 11 (che

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 1952

corrisponde all'articolo 4 del progetto) si riferivano alle Nazioni Unite, e non ad organizzazioni internazionali sul tipo della Comunità del carbone e dell'acciaio.

No, onorevoli colleghi, perché, se si fossero riferiti alle Nazioni Unite, non sarebbe stato necessario ricorrere ad una espressione generica, come questa dell'articolo 11.

Veniamo alla seconda condizione posta dall'articolo 11: la parità con gli altri Stati. Questa condizione si trova applicata nel trattato. Le istituzioni della Comunità del carbone e dell'acciaio sono le seguenti: Alta Autorità, Corte, Assemblea e Consiglio dei ministri. Orbene, nel Consiglio dei ministri sono rappresentati su piede di parità tutti gli Stati; l'Alta Autorità è composta di nove membri, di cui otto eletti dal Consiglio dei ministri e il nono per cooptazione; la Corte ha natura supranazionale (e non è certo un demerito della istituzione il fatto che dovrà interpretare il trattato ed i regolamenti di esecuzione senza farsi influenzare dall'interesse dei singoli Stati). Infine vi è l'Assemblea, nella quale l'Italia ha diciotto rappresentanti, precisamente come la Germania e la Francia, ben più interessate di noi al *pool*, mentre il Belgio e l'Olanda vi hanno soltanto dieci seggi e il Lussemburgo quattro. È bene tener presente che l'Assemblea funziona quasi come una Camera nel regime parlamentare. L'Assemblea è investita infatti del potere di sindacato sulla relazione generale che l'Alta Autorità ha il dovere di presentare annualmente; se l'Assemblea vota una mozione di censura con una maggioranza di due terzi dei suoi componenti, l'Alta Autorità deve senz'altro rassegnare le dimissioni.

Onorevoli colleghi, concludo. Il trattato, per la cui ratifica è stato presentato il presente disegno di legge già approvato dal Senato, non viola affatto l'articolo 11 della Costituzione, ma ne rappresenta invece l'applicazione, la prima applicazione, che speriamo sia seguita da altre applicazioni più vaste. La Comunità del carbone e dell'acciaio costituisce un primo passo per la formazione di una comunità più vasta nella quale potrà trovare integrazione completa l'Europa, nel campo economico-sociale e nel campo politico. Per l'attuazione di questo programma continueremo a lavorare, profondamente persuasi che altrimenti l'Italia e gli altri paesi d'Europa sarebbero destinati a vivere nell'incertezza, nell'ansia e nel timore della guerra. (*Vivissimi applausi al centro e a destra*).

LA ROCCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA ROCCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo.

L'esame degli accordi internazionali conclusi nell'aprile dell'anno scorso a Parigi, e sottoposti all'approvazione della Camera, ci obbliga a sollevare due questioni.

Prima questione: questo disegno di legge costituisce, secondo la tesi della maggioranza e quella del Governo, una legge di applicazione di una norma costituzionale, cioè risponde alla lettera e allo spirito della norma costituzionale di cui all'articolo 11, o non rappresenta piuttosto un'aperta violazione di detta norma?

Seconda questione: ammettendo, per un istante, che il disegno di legge in questione non costituisca una rottura con l'articolo 11, noi, per l'approvazione di questo disegno di legge, dobbiamo servirci della procedura di una legge ordinaria, o, la materia in discussione essendo schiettamente costituzionale, dobbiamo seguire la procedura particolare di cui all'articolo 138 della Costituzione?

Mi auguro di fornire elementi concreti a sostegno di queste due tesi, dolente di non poter entrare nel merito del trattato. E ringrazio l'onorevole Ambrosini, il quale, praticamente, mi ha spianato la strada. Mi ha spianato la strada in un punto, dove egli ha chiaramente ammesso che ci troviamo di fronte ad una organizzazione internazionale, che ha carattere sovranazionale, cioè che ha un potere superiore al potere di ciascuno degli Stati membri...

AMBROSINI, *Relatore per la maggioranza*. Nel settore determinato, naturalmente.

LA ROCCA. In un settore determinato, che vedremo quale è, e se è tale da sconvolgere l'economia italiana e molti diritti e istituti sanciti dalla Costituzione.

Naturalmente, mi asterrò dal tener dietro all'onorevole Ambrosini sulla via del sentimento. Noi discutiamo un problema di una gravità, che non ci consente di abbandonarci ad impulsi sentimentali. Dobbiamo avere la mente fredda per pesare con bilance di precisione le conseguenze della nostra decisione. Che cosa è questo famoso *pool*? È una unione di industriali, una coalizione, in altre parole, un consorzio, per l'acciaio e il carbone, che non ha neanche il pregio della novità, perché si tratta di un consorzio, tentato in Europa, su per giù da trent'anni a questa parte: è il vecchio progetto di Stinnes, che ritrova, su scala più larga, la sua applicazione.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 1952

Ma per il momento non dobbiamo occuparci di questo aspetto della questione.

Si è creato, dunque, un grosso cartello, sotto forma di un organismo internazionale, che ha carattere sovranazionale. Il potere sovranazionale del *trust* è pacifico. È esplicitamente ammesso dal relatore di maggioranza, ed è riconosciuto dal Governo, nella dichiarazione dell'onorevole De Gasperi al Senato. Tuttavia, per una specie di esemplificazione, ricorderò gli articoli 9, 14, 86 e 92 del Trattato, perché, alla stregua della realtà, la Camera si renda conto del contenuto di certe norme, della loro portata, dei loro effetti, e per un periodo di cinquant'anni.

Che cosa dice l'articolo 9? L'articolo 9 riconosce, nella maniera più chiara e più aperta, il carattere sovranazionale dell'ente, cioè riconosce che l'ente ha il potere di vincolare gli Stati membri, di ridurre la sfera di azione.

Dice, infatti, l'articolo 9, in uno dei suoi paragrafi: « I membri dell'Alta Autorità esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità. Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da niun governo né da niuno organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere sovranazionale delle loro funzioni. Ogni Stato membro si impegna a rispettare questo carattere sovranazionale e a non cercare di influenzare i membri dell'Alta Autorità nell'esecuzione del loro compito ».

E nell'articolo 14 — un altro fiore tratto dal mazzo — che cosa si stabilisce? Si stabilisce che: « Per l'esecuzione delle missioni che le sono affidate e nelle condizioni previste dal presente trattato, l'Alta Autorità prende decisioni, formula raccomandazioni o esprime pareri. Le decisioni sono obbligatorie in tutti i loro elementi ».

L'articolo 86 dispone: « Gli Stati membri si impegnano a prendere tutte le misure generali o particolari proprie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi risultanti dalle decisioni e dalle raccomandazioni degli istituti della comunità, ed a facilitare questa nell'adempimento delle sue missioni. Gli Stati membri si impegnano ad astenersi da ogni misura incompatibile con l'esistenza del mercato comune previsto negli articoli 1 e 4... ». Ed aggiunge che: « Gli agenti dell'Alta Autorità (si renda conto la Camera dell'importanza di queste formulazioni) incaricati di missioni di controllo, dispongono, sul territorio degli Stati membri e in tutte le misure necessarie al compimento della loro missione, dei diritti e dei poteri de-

voluti dalla legislazione di questi Stati agli agenti delle amministrazioni fiscali ».

Infine, l'articolo 92 dice: « Le decisioni dell'Alta Autorità importano obblighi pecuniari, che hanno forza esecutiva. L'esecuzione forzata sul territorio degli Stati membri è perseguita secondo le vie del diritto in vigore in ciascuno di questi Stati, e dopo che sarà stata apposta, senza altro controllo se non quello della verifica dell'autenticità di queste decisioni, la formula esecutiva usata nello Stato, sul territorio del quale la decisione deve essere eseguita ».

Dall'insieme di queste norme si ricava una conclusione, accettata, come ho già chiarito, dai relatori di maggioranza al Senato e alla Camera e, poi, dal Governo: cioè, il carattere sovranazionale dell'ente, che si vuole istituire.

Da una lettura, anche sommaria, degli articoli citati, si ricava anche un'altra cosa, l'immenso potere attribuito all'ente: il potere di emettere decisioni che hanno valore esecutivo, il potere, da parte degli agenti dell'ente, di compiere ispezioni e controlli sul territorio degli Stati membri, senza opposizioni di sorta, la potestà da parte dell'Alta Autorità, per il tramite dei suoi agenti, non di comminare ammende o multe, ma di applicare tributi, con una considerevole incisione nel campo del diritto pubblico e nel campo del diritto privato.

L'Alta Autorità — composta di nove membri i quali, praticamente, sono come sradicati dalla loro terra di origine, perché non debbono far valere interessi del loro paese, ma debbono conformarsi alle direttive o all'orientamento di un organismo di carattere internazionale — l'Alta Autorità ha poteri fissati dall'articolo 4: « Sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, in conseguenza, sono aboliti e vietati, nelle condizioni previste dal presente trattato, nell'interno della comunità: a) i diritti di entrata e di uscita (cioè l'abolizione delle barriere doganali); b) le misure o le pratiche che stabiliscono una discriminazione fra produttori, fra compratori o fra consumatori, specie per quello che concerne le condizioni di prezzo o le tariffe di trasporto, ecc.; c) le sovvenzioni o gli aiuti accordati dagli Stati o i carichi speciali imposti da loro, sotto qualsiasi forma ».

In concreto: abolizione delle dogane e dei dazi protettivi, necessari, forse, in determinate circostanze, nell'interesse del paese, e divieto allo Stato di fissare un indirizzo nel campo dell'economia nazionale: cioè, divieto allo Stato di soccorrere, sotto qualsiasi forma, in

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 1952

dati momenti, un ramo così importante della produzione quale è l'industria siderurgica, con le industrie che ne derivano.

L'onorevole Ambrosini dichiarava, poco fa, che si tratta di un campo determinato; per fortuna, si tratta di un campo determinato, ma già così ampio, da contenere in sé l'essenza della economia di uno Stato e un insieme dei diritti fondamentali dei cittadini. E non accenno, per ora, all'abolizione, in un certo senso, di quel diritto di proprietà, per il quale questa Assemblea, in altre occasioni, si è così tenacemente ed ardentemente battuta.

E la questione è tanto più seria, in quanto la Costituzione prevede un limite al diritto di proprietà ma, sotto questo aspetto, essa non è mai stata applicata: invece, si consente che il diritto di proprietà venga ridotto o, in un dato settore, addirittura annullato, ma non a vantaggio del popolo italiano, si bene nell'interesse di un ente al di fuori e al di sopra del nostro paese, di un consorzio d'industriali stranieri, che diventano, di fatto e di diritto, i padroni e gli arbitri del nostro mercato.

Ciò posto, e cioè considerato che siamo di fronte ad un organismo internazionale, di natura supnazionale, vediamo quale può e deve essere il nostro atteggiamento, in conformità delle norme che regolano la nostra vita nazionale.

Non vorrei ripetere cose già state dette da altri, od alle quali si è accennato nell'altro ramo del Parlamento; ma desidererei servirvi delle parole stesse che adoperò nel suo discorso al Senato l'onorevole Presidente del Consiglio. Io non sono un giurista e nemmeno figlio di un giurista: quindi non ho da appoggiarmi ad una mia particolare autorità o competenza, in materia di diritto. Ma poiché qui, un po' tutti incomodano i vivi e pur le ombre dei morti, per avere un bastone a cui appoggiarsi, a sostegno delle loro tesi, mi proverò anch'io a ricordare alla Camera il giudizio di un insigne economista francese, quando si è trattato di esaminare il problema della comunità dell'acciaio e del carbone. Egli ha scritto un grosso volume, nel quale ha parlato dei meandri in cui ci si può smarrire nello studio del trattato, ed è giunto alla conclusione che, alla stregua di quel mucchio di norme, che costituiscono gli articoli del trattato e dei protocolli annessi, ci si trova come in ginocchio dinanzi ad un'autorità, che praticamente ha un potere illimitato, e non solo nel campo economico.

Desidero anche ricordare l'atteggiamento di un uomo, davvero non sospetto di tene-

rezza per le nostre tesi nel campo politico, economico e giuridico: l'atteggiamento di un ex presidente del consiglio francese, il famoso collaborazionista Flandin, quando furono sottoposti all'esame dell'assemblea questi accordi internazionali sul *trust* dell'acciaio e del carbone. Eppure, per la Francia, si trattava di comporre o di attenuare, con il trattato sulla Comunità europea, gli attriti e le frizioni con la Germania.

Diceva l'ex-presidente Flandin...

RUSSO PEREZ. Parlava della questione costituzionale?

LA ROCCA. Precisamente di questo. Flandin considerò l'aspetto giuridico degli accordi, e concluse con queste parole: « Se si aggiunge che il trattato viene concluso per cinquant'anni e che non è concesso ai partecipanti alcun diritto di denunciarlo in qualsiasi circostanza, ci si rende conto di quale totale alienazione di sovranità si tratti. Può la Francia accettare? Noi rispondiamo di no. La Costituzione vieta all'Assemblea Nazionale di delegare i propri poteri al governo. Come si fa a pensare che si possano delegare ad un'autorità supnazionale, di cui non si potrebbero revocare le decisioni, né in confronto dei propri cittadini, né al riguardo delle aziende costituite in territorio francese? »

RUSSO PEREZ. La nostra non è la costituzione francese.

LA ROCCA. Sto parlando del giudizio espresso da un uomo politico francese. La costituzione francese non ha un articolo 11, ma nel suo preambolo ha dei principi tassativi, perfettamente identici a quelli sanciti nel nostro articolo 11. Si aggiorni, onorevole Russo Perez: non pensi neppure per un istante che, perché rappresentiamo gli operai e i contadini, veniamo a prendere lezioni di diritto costituzionale da lei. (*Commenti*).

GIANNINI GUGLIELMO. Comunque, la Francia non ha riletto Flandin.

LA ROCCA. È cosa che riguarda i francesi, non noi.

E conclude Flandin: « È la prima volta che si osa chiedere a Stati fin qui liberamente indipendenti di alienare il loro diritto sovrano senza riserve. Anche nei patti di alleanza e di sicurezza abbiamo conservato il libero apprezzamento delle condizioni in cui agirebbero questi patti, come pure il diritto di denunciarli. Per quali motivi e per quali interessi dovremmo sottoscrivere un'alleanza economica condizionata, gestita da un'autorità che riceve il potere di impegnarci senza garantirci? »

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 1952

Ecco il giudizio di un uomo politico francese a conferma del carattere supranazionale dell'organismo e della conseguente limitazione di sovranità degli Stati membri. Ecco il giudizio di un uomo politico francese, a conferma della abdicazione di sovranità degli Stati, come si esprimeva l'onorevole Presidente del Consiglio nell'altro ramo del Parlamento.

L'onorevole Ambrosini ha sostenuto, nella sua relazione scritta e oggi, nell'aula, la tesi che il principio tradizionale della illimitatezza del potere sovrano degli Stati, rispondente alle necessità di un determinato periodo storico, deve considerarsi superato e che, nel nuovo clima e nel quadro della situazione attuale, deve valere, invece, il principio della rinuncia di una parte del potere sovrano degli Stati, in favore di organismi internazionali, ecc.

Ma tutto sta nel vedere a quale scopo si consente una tale limitazione di sovranità e per quali vantaggi concreti.

La base della politica estera di uno Stato è sempre il *do ut des*: si fa una concessione in cambio di una contropartita.

La Repubblica italiana rinuncia ad una parte della sua sovranità, in favore di un organo internazionale, ma per ottenere che cosa?

La questione che, per noi, si pone è di vedere come l'insieme degli accordi internazionali dell'anno scorso possa rientrare nei limiti e nei confini dell'articolo 11 della Costituzione.

In verità, mi aspettavo dall'onorevole Ambrosini, che ha parlato con tanto calore per il rigetto della pregiudiziale, una illustrazione diversa, cioè aderente alla realtà, dell'articolo 11. Invece, egli non ha commentato l'articolo, non lo ha esposto nei suoi elementi effettivi e sostanziali. In definitiva, ha detto l'onorevole Ambrosini nella sua relazione, e prima di lui lo ha detto l'onorevole Presidente del Consiglio al Senato: ebbene, di che vi lamentate? e come ardite sostenere che il disegno di legge che presentiamo all'esame del Parlamento, non sia una legge di attuazione di un precetto costituzionale, e sia anzi un disegno di legge fuori del terreno della Costituzione? Proprio l'articolo 11 prevede e consente quello che noi proponiamo a proposito della Comunità del carbone e dell'acciaio.

Ma si tratta di frasi. Se vogliamo interpretare l'articolo 11, alla luce del più elementare buon senso, che deve sempre essere il nostro compagno di viaggio, non dobbiamo

che leggerlo, per vedere quali condizioni si richiedono, perché si consenta alla rinuncia di una parte della sovranità dello Stato. A tale riguardo, credo che gli stessi interventi fatti dai costituenti in una seduta del marzo 1947, se la memoria non m'inganna, confermano pienamente la mia affermazione.

Innanzitutto, bisogna rendersi conto di quella che era l'atmosfera, nel 1947. Sono passati appena cinque anni; ma, per la verità, sembra che sia trascorsa tutta un'epoca storica, che ci divide da quei giorni, in cui, per lo meno su alcuni argomenti, nella forma, a parole, pareva che ci trovassimo d'accordo.

Avevamo compiuto esperienze tragiche, non solo nell'ultima guerra. Sapevamo che ogni volta che avevamo tentato una determinata strada, eravamo stati sempre il famoso vaso di terracotta in compagnia dei vasi di ferro; che eravamo usciti dalle varie avventure con le ossa rotte e le carni illividite, e che la via dell'imperialismo e dei conflitti armati ci aveva condotti al disastro.

Venivamo fuori da una guerra di brigantaggio, che ci aveva portati ad una delle più gravi catastrofi della nostra storia. Pagavamo con la distruzione della nostra ricchezza nazionale, pagavamo con la devastazione delle nostre campagne, con il crollo delle nostre industrie, col nostro sangue, con la nostra giovinezza mietuta e mutilata. Noi, nel pantano sanguinoso della guerra, non volevamo ricadere più.

Quale è il succo dell'articolo 11? Il succo è questo: Basta con la guerra! Noi la guerra non la vogliamo più; e, perché la guerra non torni a straziarci e distruggerci, perché altre rovine non ci ricoprano, perché non ci accada di essere nuovamente seppelliti sotto le pietre delle nostre case, siamo anche disposti, sopra un piano di parità con gli altri Stati, a rinunciare ad una parte o a gran parte della nostra sovranità, a condizione che la pace sia assicurata e che venga veramente il regno della giustizia sociale in terra.

Queste erano le condizioni. È necessario dimostrare, alla luce della discussione avvenuta alla Costituente, il valore effettivo dell'articolo 11? Lo Stato italiano non rinunciava ad una parte della sua sovranità, a caso, o per niente: rinunciava ad una parte della sua sovranità, a condizioni categoriche. Quali?

**RUSSO PEREZ.** Le sappiamo!

**LA ROCCA.** Se le conoscete, vuol dire che l'organismo internazionale che ci proponete non traduce nella realtà le condizioni previste dall'articolo 11. L'articolo 11 non

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 1952

stabilisce che lo Stato italiano è disposto a rinunciare alla sua sovranità, perché i baroni della Ruhr si mettano d'accordo con i baroni della Lorena...

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Macché baroni!

LA ROCCA. ...che gli industriali, allora, della Ruhr si mettano d'accordo, finalmente, con gli industriali della Lorena, secondo gli antichi propositi del signor Stinnes, che furono ripresi da Hitler e che si tentò di realizzare con la conquista dei territori occidentali da parte della Germania nazista: propositi, che, per altro, ebbero già un inizio di attuazione, nel 1926, con gli accordi che costituirono il famoso cartello dell'acciaio e del carbone fra la Germania, la Francia, il Belgio e il Lussemburgo.

Di nuovo, oggi, che cosa c'è? C'è l'inclusione dell'Italia nel consorzio, con la parte del cireneo o della cenerentola. In sostanza il *pool* a che tende? Il *pool* è, forse, l'espressione più concreta di certa sostanza del piano Marshall, che faceva iniezioni d'oro nelle vene, più o meno stracche, delle grandi industrie germaniche, per la ricostruzione della siderurgia tedesca, controllata dagli americani, e alle cui dipendenze si mettevano gli Stati dell'Europa occidentale.

Questa è la verità. Ma l'articolo 11 vuole un'altra cosa; pone altre condizioni e altri termini. Non perdiamoci nell'illustrazione della prima parte dell'articolo: qui, i costituenti, con una discussione sul verbo da adoperare, per esprimere la volontà del paese contro un nuovo ricorso alla guerra, fissarono il concetto che l'Italia democratica e repubblicana, «ripudiava» la guerra come strumento di politica estera. Era sancita, quindi, nella legge fondamentale, la rivolta di tutto il popolo italiano contro un ritorno ai metodi e alla politica del passato. «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». A conferma di questo principio, si voleva usare la frase del patto Kellog: che l'Italia rinunciava alla guerra come «strumento di politica nazionale», cioè, che l'Italia s'impegnava a non servirsi della guerra, a scopo di brigantaggio e di rapina. Ma l'aggiunta parve inutile e non chiara. Restò fermo il punto che l'Italia bandiva la guerra.

Per raggiungere un tale intento (cioè il ripudio alla guerra, il mettere la guerra fuori legge, l'escludere la possibilità di una nuova guerra per il nostro paese) l'Italia consentiva a limitazioni di sovranità, ma alle limita-

zioni di sovranità ritenute «necessarie» a creare «ordinamenti», cioè assetti politici ed economici, validi, efficaci, idonei a garantire la pace, ossia tali da far valere le loro decisioni, in un campo vastissimo e nei confronti di tutti, per il mantenimento della pace e per l'osservanza della giustizia fra i popoli. L'ultima parte dell'articolo dice, infatti, che l'Italia «promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo», cioè ad assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni. Questo è l'articolo 11. Lo spirito dell'articolo risulta evidente dai discorsi e dalle osservazioni dei costituenti un po' di tutti i settori, specialmente del centro e della destra.

A parte gli interventi degli onorevoli Bastianetto, Crispo, Selvaggi, Zagari, ecc. i quali, in vario modo, chiedevano che, nella seconda parte dell'articolo 11, si parlasse dell'unità europea (ed era chiaro che, nel pensiero dei costituenti, non si trattava di un accordo tra gruppi di industriali, per ricostituire la base materiale del potenziale bellico, ma si trattava di un accordo tra nazioni capaci di stabilire ed attuare la pace) a parte tali premesse, l'onorevole Ruini, presidente della Commissione, si oppose alla inclusione della parola «unità», nel testo dell'articolo, cioè si oppose a che l'aspirazione all'unità europea avesse la sua espressione nella formula costituzionale, con questo argomento: che non bisognava restringere l'anelito del nostro popolo alla pace, nei confini dell'Europa. Si tendeva, infatti, ad una specie di internazionalismo integrale, si tendeva non agli Stati uniti d'Europa ma, addirittura, agli Stati uniti del mondo (che — diciamo noi subito — sono, soltanto possibili sulla base del socialismo). Si osservò che l'aspirazione all'unità europea era antica, si citò Mazzini, si disse che noi eravamo figli dell'Europa, e non soltanto cittadini italiani, ecc. Questa era l'ansia dei costituenti. A tale riguardo, ricorderò le parole testuali dell'onorevole Ruini: «L'aspirazione all'unità europea è un principio italianissimo; pensatori italiani hanno posto in luce che l'Europa è per noi una seconda patria. È parso, però, che anche in questo momento storico un ordinamento internazionale — non quindi un accordo fra gruppi industriali — «può e deve andare anche oltre i confini d'Europa. Limitarsi a tali confini non è opportuno di fronte ad altri continenti, come l'America, che desiderano di partecipare all'organizzazione internazionale».

Allora, onorevoli colleghi, signori del Governo, è possibile interpretare l'articolo 11

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 1952

con le angustie e le storture, che qui si sostengono: per una convenzione fra gruppi di industriali, che divide e non unisce neppure l'Europa.....

RUSSO PEREZ. Ma questo è firmato dagli Stati, non dagli industriali.

LA ROCCA. Ma con quali conseguenze, con quali fini?

RUSSO PEREZ. Ma legga il preambolo: guardi le firme! (*Commenti*).

LA ROCCA. Si tratta di accordi di natura economica, che, per giunta, a noi non giovano. Ripeto: sono dolente che, in questa fase della discussione, non posso entrare nel merito della questione, perché se guardassimo all'aspetto puramente economico del trattato, vedremmo chi sono le vittime della convenzione e chi, invece, ne trae vantaggio e profitto. Adesso come adesso, mi limito ad affermare che l'articolo 11 deve interpretarsi secondo la sua lettera e il suo spirito: e cioè che, uno Stato, il nostro Stato può rinunciare ad una parte della sua sovranità, a due condizioni: a condizione che determinati accordi internazionali siano conclusi sul piano della parità, vale a dire che il nostro Stato sia posto nella medesima situazione degli altri Stati; e, soprattutto, a condizione che la rinuncia alla sovranità costituisca assoluta garanzia di pace per il nostro paese.

Ecco il testo dell'articolo 11: l'Italia, « consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità » (e non si ferma qui, ma pone le condizioni senza le quali le limitazioni di sovranità sono vietate) « necessarie ad un ordinamento, che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo ».

Sono norme categoriche, tassative, che non danno luogo a interpretazioni zoppe o arbitrarie. L'articolo 11 non dice: consentiamo a limitazioni di sovranità, per accordi economici che possano, un giorno, spianare la strada ad accordi politici, in vista di una futura pace. Qui, sorge il problema se la Comunità dell'acciaio e del carbone sia di tale natura da favorire accordi politici, su piede di parità, e se rappresenti un punto di partenza per la concordia o la discordia fra i popoli, per la preparazione della pace o della guerra.

Ma non dobbiamo occuparci di questo, ora.

L'articolo 11 è netto. Prevede una limitazione di sovranità del nostro Stato, quando questa limitazione sia premessa e suggello, nello stesso tempo, di un raggiunto accordo, fra i popoli, sulla pace.

Alla stregua del trattato, noi dovremmo rinunciare a tanta parte della nostra sovranità, per ottenere, in cambio, che cosa?

L'onorevole Russo Perez si renda bene conto dei poteri attribuiti all'alta autorità...

RUSSO PEREZ. « Considerando che la pace mondiale non può essere salvaguardata », ecc. È il primo articolo!

LA ROCCA. Con la ratifica dell'accordo, si accetta un'alta autorità al di fuori del nostro paese, al di fuori e al di sopra del Governo e del Parlamento, la quale ha il diritto di decidere sugli investimenti e sullo sviluppo della nostra industria, di decidere sulla distribuzione delle materie prime che ci interessano, di decidere la liquidazione di determinate industrie, di condannare a pene pecuniarie i nostri cittadini (industriali, imprese) e di rendere esecutive queste decisioni, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria italiana.

Si crea, quindi, un organo fornito di un potere praticamente illimitato, che sostituisce gli Stati nazionali nel controllo della produzione siderurgica, nella elaborazione di una politica di investimenti siderurgici (articolo 54), nella fissazione dei prezzi dei prodotti (articolo 60), nel finanziamento di nuove attività produttive (articolo 56), nella stipulazione dei prezzi internazionali (articolo 26).

È mai possibile, in queste condizioni, sostenere che si applica l'articolo 11 della Costituzione, a proposito della Comunità dell'acciaio e del carbone? L'onorevole Russo Perez ha accennato alle... frasi del preambolo! Non voglio allontanarmi dal terreno della pregiudiziale, cioè non voglio e non posso entrare nel merito del trattato; ma mi sembra che, alla stregua delle cose che ho detto, siano veramente ardite le conclusioni a cui giunse l'onorevole De Gasperi nelle sue dichiarazioni al Senato, perché (come è stato fatto nella relazione di maggioranza) è dato per dimostrato quello che appunto bisogna dimostrare. Ossia, è dato per dimostrato che il *pool* integri un organismo internazionale che assicura la pace. Ma questo non viene affermato neanche nel preambolo del trattato, che è tutto color di rosa! E poi, non possiamo certo fermarci alle parole dei trattati. È stato ricordato (e non accaderipeterlo) che non c'è trattato di brigantaggio, nel quale si dica che le alte parti contraenti si mettono d'accordo e stabiliscono convenzioni di carattere politico e militare, per andare ad aggredire, a saccheggiare, ad asservire altri popoli. Nei trattati, conclusi in vista di guerre da combattere insieme, le parti contraenti dicono sempre che esse si

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 1952

mettono d'accordo per tutelare la pace e per aiutare i popoli ad andare innanzi nella via del benessere e della pace.

Si capisce che nel preambolo del trattato sono scritte delle bellissime cose: che si cerca di fare un primo passo per la solidarietà fra i popoli, che si vuole elevare il livello della vite economica delle nazioni, ecc.; ma, nella sostanza, tutto si riduce a costituire un monopolio dell'acciaio e del carbone, che non è, di sicuro, un cemento per unire alcuni Stati d'Europa, che è la base materiale per la rinascita di un'industria di guerra tedesca, che non offre, in niuna guisa, prospettive di pace e rappresenta un colpo di clava per l'economia degli Stati più deboli, aderenti al *pool*. Il fatto è che, accettando il trattato, approvando questo disegno di legge, noi ci impegniamo, per cinquant'anni, a sottostare all'arbitrio di un'Alta Autorità, i cui membri non sono neanche tenuti a servire gli interessi del loro paese, perché debbono seguire diversi orientamenti; accettando il trattato, dobbiamo piegarci alle decisioni di un'Alta Autorità, la quale, in concreto, può abolire le barriere doganali, impedire una determinata politica economica degli Stati, imporre tributi, sconvolgere le economie dei vari paesi.

Ora, non so come l'onorevole Presidente del Consiglio sia giunto ad affermare quello che ha detto al Senato. L'onorevole De Gasperi riconosce che si tratta di internazionalizzare il diritto di sovranità. La sua tesi è questa: il testo dell'articolo 11, mentre autorizza le limitazioni reciproche di sovranità, autorizza anche le organizzazioni internazionali, che sono necessarie per garantire il corretto esercizio delle limitazioni stesse. E ho citate le parole testuali dell'onorevole De Gasperi. Ma non è così. L'articolo 11 della Costituzione autorizza limitazioni di sovranità, in quanto si dia vita ad organizzazioni internazionali, le quali non debbono garantire il corretto esercizio delle limitazioni stesse, ma debbono assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni. Sì, le organizzazioni internazionali previste dall'articolo 11 importano una limitazione di sovranità, a patto che esse valgano a garantire la pace e la giustizia fra i popoli: questi sono i termini della questione che nessuno può spostare.

Se per un momento, uscendo dal binario della eccezione di incostituzionalità, entrassi nel merito del problema...

PRESIDENTE. Onorevole La Rocca, non lo compia questo dirottamento.

LA ROCCA. Mi scusi, signor Presidente. Si parla di Comunità europea del carbone e del-

l'acciaio. Io son tentato di dire che, in questa faccenda, di comune vi è una cosa sola: la casa nostra. Qui non facciamo altro che mettere in comune il nostro mercato e consentire alle industrie più forti, al cartello franco-tedesco, di attuare la sua politica nel nostro paese, di smantellare, quando lo riterrà opportuno, le nostre industrie siderurgiche e carbonifere, di liquidare le nostre industrie meccaniche, ecc. Non posso addentrarmi in una simile discussione; e sono costretto ad andare oltre. Certo, non mi propongo di difendere gl'interessi dei capitani d'industria. Ritengo, però, che nell'ambito del nostro territorio, potremmo, con le nostre leggi, mozzare le unghie ai grossi industriali e ridurne i profitti. Ma non possiamo non riconoscere che la produzione siderurgica è, in un certo senso, la piattaforma per la libertà della nazione. Una industria pesante è il mezzo della industrializzazione del paese, è la base per la nostra indipendenza dall'estero, ed è un mezzo e uno strumento di difesa. Voi sostenete la necessità che l'Italia provveda alla sua difesa. Anche noi siamo d'accordo su questo punto, ma a determinate condizioni e per il raggiungimento di determinati fini: per la tutela degli effettivi interessi nazionali e non per scopi di aggressione, al rimorchio dello straniero. Ora, alla stregua degli articoli che ho letto prima, l'Alta Autorità, in un dato momento, se lo ritiene opportuno, liquida le nostre industrie, vale a dire, ci riduce all'impotenza. Ad ogni modo, con l'abolizione dei dazi, con il divieto di investimenti da parte dello Stato a favore di industrie che, più o meno, traballano, noi, praticamente, rinunciando a qualsiasi indirizzo economico del nostro paese e diamo modo alle organizzazioni industriali più forti di espandersi in casa nostra, di compiere in casa nostra le loro manovre, di realizzare il famoso *dumping*, con quanto vantaggio del nostro lavoro e della nostra ricchezza, ce lo dicano i nostri avversari.

Quale aderenza vi è, dunque, fra la rinuncia alla sovranità — e in un campo non tanto angusto, se pure ridotto a quello puramente economico — quale aderenza vi è, dunque, fra la rinuncia alla nostra sovranità e il danno che, per giunta, ne riceviamo? Quale utile ci frutta il trattato? Forse l'utile della distribuzione delle materie prime, ad arbitrio dell'alta autorità, che aggrava ed inasprisce la nostra situazione?

Alla luce delle considerazioni da me fatte, mi sembra che si possa giungere ad una conclusione, per la prima questione posta alla Camera: decidere, cioè, se il disegno di legge

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 1952

in esame attui la norma dell'articolo 11, o se, invece, non sia in aperto contrasto con il disposto dell'articolo 11, e costituisca, pertanto, una violazione del precetto statutario. Insomma, poiché l'articolo 11 prescrive che la limitazione di sovranità può essere consentita solamente a patto che venga garantita al nostro paese la pace; poiché la comunità del carbone e dell'acciaio non assicura in alcun modo né la pace né la giustizia fra i popoli, e non rappresenta nemmeno un inizio di realizzazione della pace e della giustizia fra i popoli, il disegno di legge in discussione non risponde né alla lettera né allo spirito dell'articolo 11 della Costituzione.

E vi è una seconda questione. Poiché il disegno di legge che esaminiamo, non incide soltanto sul piano della sovranità dello Stato, ma incide anche su taluni istituti fondamentali, riconosciuti dalla Costituzione, è possibile procedere all'approvazione del disegno stesso con una legge ordinaria?

Mi rendo conto che la maggioranza è padrona di fare quello che vuole ed anche del bianco nero; resta, però, il fatto che una decisione della maggioranza, contraria alle norme statutarie, può diventare nulla, quando l'organo sovrano di tutela della Costituzione si metterà, finalmente, a funzionare.

È in gioco il rispetto della Costituzione. La mia tesi è chiarissima. In primo luogo, questo disegno di legge viola il precetto dell'articolo 11, e perciò è contrario allo statuto. In secondo luogo, il disegno di legge intacca altri istituti, sanciti dalla Costituzione. Ne deriva che, per questo aspetto, noi non possiamo approvare il disegno di legge, (ove non si accolga la prima questione) con la procedura di una legge ordinaria; ma si richiede una legge costituzionale. Occorre elaborare, cioè, una legge, secondo il disposto di cui all'articolo 138 della Costituzione.

Si tratta di materia costituzionale, non solo per quanto si riferisce alla sovranità, ma anche per quello che riguarda altri istituti dello Stato.

Non si possono imporre tributi né prestazioni patrimoniali, se non in base alla legge. Vi è il disposto dell'articolo 23 della Costituzione, ribadito dall'articolo 81, dove si dice che con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi.

Con l'approvazione del trattato, ci troveremo nel caso di una delega del potere legislativo, non al Governo, ma ad un'autorità straniera, al di fuori del Governo e del Parlamento.

Sono questioni di una serietà e di una gravità, che dovrebbero indurre chiunque a riflettere lungamente.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per un tempo determinato e per oggetti definiti. È il testo dell'articolo 76. Il Governo, cioè, in caso di delega deve attenersi ai criteri fissati, volta per volta, dal Parlamento.

Noi, invece, diamo ad un ente sovrazionale la possibilità di imporre tributi ai cittadini italiani, senza la possibilità, da parte di questi cittadini, di ricorrere a nessuno, perché è consentito soltanto dall'articolo 37 del trattato di ricorrere all'Alta Corte, in alcune circostanze. E le decisioni dell'Alta Autorità hanno forza esecutiva.

Ora, le decisioni dell'Alta Autorità per l'imposizione di tributi a cittadini italiani violano precise disposizioni costituzionali.

Di più, consentendo ad un organo sovranazionale di imporre tributi, si fa una delega legislativa senza neppure la cautela degli articoli 76 e 77 e in netto contrasto con gli articoli 23, e 81 dello statuto.

Poi, oltre l'articolo 11, vi è pure l'articolo 41, che stabilisce che la legge determina l'indirizzo economico del paese. Come si concilia questo articolo 41 con la facoltà dell'Alta Autorità di stabilire quale deve essere la nostra linea direttiva nel campo dell'industria siderurgica, carbonifera o meccanica? Come si concilia questo potere dell'Alta Autorità con i bisogni del paese?

Da anni, tutti si riempiono la bocca di grandi promesse per la industrializzazione del Mezzogiorno. Col piano Schuman la industrializzazione del Mezzogiorno se ne va al diavolo, e si smantellano e si buttano a terra anche le industrie esistenti nel centro o nel settentrione.

Ecco i vantaggi del Trattato, oltre la perdita della nostra libertà d'azione, nel campo economico.

Infine, c'è l'articolo 102, che riguarda il diritto del cittadino ad essere giudicato da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme dell'ordinamento giudiziario. Come si accorda con l'articolo 102 la decisione, con efficacia esecutiva, dell'Alta Autorità? Questa osservazione, del resto, non è mia, ma del custode supremo dell'ordinamento giuridico italiano, cioè del senatore Azara, il quale ha messo in guardia il Governo contro le possibilità di attrito tra la nostra giurisdizione ordinaria e le decisioni dell'alta

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 1952

corte di giustizia del piano Schuman. Non parliamo del diritto di proprietà, che la maggioranza, in sede di Costituente, difese con tanto ardore. In materia di carbone e di acciaio il diritto di proprietà può essere ridotto a nulla. La Costituzione fissa dei limiti al diritto di proprietà e gli dà un particolare contenuto. Ma, anche in questo senso, la Costituzione non è osservata. Non si limita il diritto di proprietà per i fini sociali previsti dallo statuto. E si accetta di passare sul diritto di proprietà, nell'interesse di un organismo sovranazionale.

Il trattato, dunque, provoca un vero sconvolgimento in innumerevoli istituti costituzionali e abolisce diritti fondamentali del cittadino, facendo del nostro paese una specie di spazio coloniale ad uso e a beneficio di un cartello industriale controllato da imperialismi stranieri! Lungi dal realizzare le frasi del preambolo, il trattato riaccende ed acuisce vecchi contrasti d'interessi, che si sono già risolti in una terribile contabilità di sangue. A parte il fatto che non si può discorrere di pace per un accordo di natura economica, e che raccoglie pochissimi paesi, il piano Schuman non è che un aspetto della politica estera, che voi attuate secondo le direttive di altri paesi: esso, quindi, è uno strumento di guerra e un tentativo brutale del capitale monopolizzatore di porre al proprio servizio gli Stati contraenti, sconvolgendo le loro economie e i loro ordinamenti giuridici. (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro per gli affari esteri*. Nessuno attenderà che io risponda alle obiezioni di carattere giuridico con argomentazioni diverse da quelle che ho già usato nell'altro ramo del Parlamento; e poiché è assai molesto per gli uditori sentir ripetere le stesse cose mi limiterò ad alcune osservazioni che mi sembrano rispondere alla serietà del momento. Innegabilmente si tratta di un importantissimo atto parlamentare; ed io comprendo come tutti coloro che hanno senso di responsabilità sentano nella loro coscienza il dovere di affrontare il problema con tutta la preparazione necessaria. Qualcuno potrebbe rimproverare al Governo di aver messo il Parlamento troppo rapidamente di fronte al problema stesso, ma questo qualcuno dimenticherebbe l'iter già percorso dal progetto di legge.

Vi prego di ricordare che la Commissione internazionale che ha studiato ed elaborato il trattato che è argomento di discussione, si è convocata il 20 giugno 1950, che ha lavorato fino al 18 aprile 1951, nel qual giorno la convenzione venne firmata, che questa Commissione composta di uomini rappresentanti degli interessi di categorie e di Governi, e composta soprattutto di giuristi, ha discusso tutti i problemi che sono stati dibattuti nell'altro ramo del Parlamento e qui ancora verranno, come è ovvio, dibattuti e studiati. Non c'è nessun problema di carattere giuridico ed internazionale che non sia stato affrontato, perché si trattava di grosse divergenze che nella discussione stessa dovevano trovare la loro soluzione. Quando si pensi che vi sono Stati che hanno costituzioni nuove, come è la nostra, ed altri invece che hanno ancora la Costituzione del 1830 o del 1848, completamente lontane dalle forme che possano garantire una simile convenzione internazionale, si può immaginare che i giuristi rappresentanti i vari interessi e le varie tradizioni hanno avuto la possibilità di discutere tutti gli aspetti di carattere costituzionale e i rapporti internazionali che sono alla base di ogni trattato.

È vero che in questa riunione mancavano i rappresentanti dell'opposizione, nel senso dell'opposizione pregiudiziale, quale oggi è stata presentata da due oratori dell'estrema sinistra; però gli oratori dell'estrema sinistra, e gli oratori dell'opposizione in genere, hanno potuto, in tutti i parlamenti, esporre in parecchi dibattiti pregiudiziali o dibattiti che affrontano l'essenza del problema tutte le ragioni della loro opposizione. Direi che se c'è un problema che è stato veramente discusso nella vita internazionale europea, è proprio questo del carbone e dell'acciaio, anche perché gli interessi, che qui si vogliono descrivere come monolitici, sono viceversa contraddittori fra gli stessi rappresentanti di categorie, fra gli stessi produttori, ed inoltre gli interessi dei singoli paesi hanno dovuto avere necessariamente rappresentanti che talvolta reciprocamente si contrastavano. Quindi, il problema è stato veramente discusso, affrontato, setacciato, filtrato ed abbiamo presentato così il progetto al Parlamento l'8 agosto 1951.

Al Senato il progetto è stato discusso a lungo nella Commissione, e lì i rappresentanti dell'opposizione e i rappresentanti della maggioranza hanno avuto modo di esporre tutti i loro argomenti, tanto che chi ha avuto la fortuna o la disgrazia di poterli seguire,

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 1952

oggi difficilmente riesce a trovare un'argomentazione nuova, sia pro che contro.

Al Senato la discussione pubblica è finalmente avvenuta nel marzo del 1952. Dopo tre mesi il disegno di legge viene qui.

Si dirà che il Governo doveva insistere perchè il problema venisse affrontato dalla Camera prima, con una certa serenità e tranquillità; però se i colleghi, in qualunque parte siedano, vogliono volgere il loro pensiero al calendario parlamentare, troveranno che noi abbiamo insistito, ma ci trovavamo dinanzi alla difficoltà grandissima dell'enorme attività parlamentare che ci impediva di portare il problema prima ancora che suonassero queste ultime ore. Dico questo, perchè mi pare che nella discussione pregiudiziale che c'è stata ieri sera si è fatto anche cenno al fatto che noi saremmo incalzati da un termine internazionale, e quindi saremmo servi dello straniero.

Ma che modo di ragionare è questo! Siamo in un mondo in cui ormai, attraverso i trattati, attraverso le convenzioni, attraverso gli organi internazionali, quasi nessun problema può essere posto esclusivamente dal nostro punto di vista: in quasi tutti i problemi dobbiamo sottostare ad una volontà più o meno determinante di carattere internazionale.

È chiaro che l'onore e la dignità e l'interesse dell'Italia reclamano che si mantenga fede agli impegni che si prendono e si dia l'impressione di avere un Governo e un Parlamento che tengano conto di queste necessità di collaborazione, a meno che non si voglia assolutamente arrivare all'eccesso contrario di ritenere che ciascuna ruota possa andare per conto suo, e si voglia negare l'esistenza di qualsiasi ingranaggio internazionale.

Ora, si può essere nemici di questi ingranaggi; si può essere favorevoli o contrari, ed è troppo evidente. È evidente che siamo profondamente divisi su certi problemi, ed è doloroso che siamo così profondamente divisi su questioni essenziali. Però è anche giusto, è anche utile che il Parlamento, gli uomini politici, gli uomini di Governo e anche tutti coloro i quali sono preoccupati delle sorti del paese, ogni tanto vengano messi di fronte ai problemi decisivi e li considerino e li meditino bene. Poiché dalla concretezza delle decisioni si può misurare la diversità delle concezioni e la consistenza della politica di unione, di distensione, alla quale facilmente si fa appello nei momenti di elezioni od in quelli in cui si domanda di

accettare la collaborazione delle classi cosiddette dei lavoratori.

Che cosa volete? Potremmo veramente avere in cuore il desiderio vivissimo di accettare quell'invito che ogni tanto ci fa l'onorevole Togliatti all'unità, quando, come, per esempio, questa mattina, leggiamo dei manifesti addirittura violenti contro colui che è il supremo comandante delle forze atlantiche? Di tutte le forze atlantiche, anche del nostro paese, ed in base ad una legge parlamentare, in base alla nostra Costituzione. (*Vivissimi applausi al centro e a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

Quale è questa unità? Quale è il paese che può cercare e trovare un'unità, quando davanti ad un fatto così semplice, ad un fatto che appartiene, fra l'altro, alle regole della cortesia internazionale, ci si trova divisi? E che cosa mai volete parlare di evoluzione del patto atlantico, dell'accettarne una parte, e poi di vedere di non respingere l'altra?...

INVERNIZZI GAETANO. Non vogliamo il generale « peste »! (*Proteste al centro e a destra*).

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri*. Qui si tratta di una visita di cortesia, anzi, direi, più che di cortesia, di dovere del comandante atlantico. E voi, fondandovi su accuse dimostrate false, continuate in una campagna di calunnie (*Applausi al centro e a destra — Proteste all'estrema sinistra*) dettate da Mosca. Vergognatevi! (*Vivissimi applausi al centro e a destra — Rumori all'estrema sinistra*).

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Non avete accettato l'inchiesta della Croce rossa internazionale!... (*Rumori all'estrema sinistra*).

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri*. Vi voglio ancora dire una cosa: una cosa veramente responsabile. Vi è una pregiudiziale che è quella di tutte le pregiudiziali: la buona fede. (*Applausi al centro e a destra — Interruzioni all'estrema sinistra*).

Quando ci si fanno, da parte delle sinistre, proposte di transazione, di collaborazione, che dovrebbero fondarsi sopra un *modus vivendi* anche in problemi internazionali, io mi domando come un Governo e una maggioranza che si rispettino possano discutere simili proposte, quando avvengono le agitazioni che oggi avvengono e che avviliscono il decoro e la dignità del paese. (*Vivi applausi al centro e a destra — Proteste dell'estrema sinistra*).

INVERNIZZI GAETANO. In Inghilterra si preoccupano di sapere la verità sulla Corea: perchè non se ne preoccupa anche lei?

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 1952

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri*. Io dico ai colleghi, all'opposizione, alla maggioranza, al paese: « Si tratta degli interessi d'Italia; bisogna difenderli! ». (*Vivi applausi al centro e a destra — Rumori all'estrema sinistra*).

Ma, se è lecito a un oratore, come è, di richiamarsi, nientemeno, che all'autorità di Flandin — la prossima volta sarà citato De Gaulle a sostegno dell'estrema sinistra — se è lecito ricorrere a tutto, perfino alla difesa del diritto di proprietà da parte dell'estrema sinistra (*Commenti all'estrema sinistra*), se è lecito questo, sarà lecito a me di accettare ed accogliere il grido testè lanciato: « Basta con la guerra! ». Sì: « Basta con la guerra! ». E così intendiamo noi questo progetto: che esso serva come strumento di pace e sia un limite alla guerra; e come questo, così quello per l'esercito europeo. Basta con la guerra! Ma ci sono due guerre: c'è la guerra sanguinosa e c'è la guerra fredda. Questa guerra fredda (*Indica l'estrema sinistra*) la state combattendo voi. Ed io aggiungo: « Basta con questa guerra fredda! ». (*Vivissimi, prolungati applausi al centro e a destra — Rumori all'estrema sinistra*).

RUSSO PEREZ. Sta arrivando Pinay!

ASSENATO. Fascista, provocatore!

LACONI. Vuol ritentare, forse, il colpo di Stato del 3 gennaio?

PRESIDENTE. Basta, onorevoli colleghi! Esigo che si lasci parlare il Presidente del Consiglio!

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri*. Io prego la Camera di respingere, perché manifestamente infondata, l'eccezione di incostituzionalità.

Il Governo non chiede che la Camera voti senza discutere; discuta, discuta profondamente, entri nel merito. Non vogliamo altro che governare con il Parlamento e per il Parlamento, sulla base del Parlamento; ma il Parlamento governa e si regge se può veramente affrontare i problemi in tutta serietà e in tutta serietà, e se le nostre assemblee hanno atmosfera di serenità sufficiente perché le discussioni possano arrivare a conclusione.

INVERNIZZI GAETANO. Sta dando una bella prova di serenità!

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri*. Onorevoli deputati, votate per discutere questo trattato, votate per la vostra libertà di decisione. Sono certo che voi alla fine deciderete

per questo strumento, che è strumento di pace e di lotta contro la guerra calda e contro la guerra fredda. (*Vivissimi, prolungati applausi al centro e a destra*).

## Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Sulla eccezione di incostituzionalità sollevata dall'onorevole Martuscelli è stato chiesto l'appello nominale dai deputati Chini Coccoli Irene, Natali Ada, Natta, La Rocca, Giolitti, Calandrone, Grammatico, Jacoponi, Ciufoli, Reali, Barontini, Marabini, Sacchetti, Montagnana, Ricci Giuseppe e La Marca.

Avverto che la eccezione di incostituzionalità non si riferisce soltanto all'articolo 11 della Costituzione, ma investe la lettera e lo spirito di essa nei confronti del disegno di legge.

Procediamo alla votazione per appello nominale.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

Comincerà dall'onorevole Ferrario. Si faccia la chiama.

GUADALUPI, *Segretario*, fa la chiama.

## Sono presenti:

Adonnino — Almirante — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Andreotti — Ariosto — Artale — Avanzini.

Babbi — Bagnera — Balduzzi — Barbina — Baresi — Barontini — Bartole — Basile — Bavaro — Bazoli — Belliardi — Bennani — Bernardinetti — Bertinelli — Bertola — Bettinotti — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biasutti — Bima — Boidi — Bolla — Bonomi — Bovetti — Breganze — Burato. Cagnasso — Caiati — Calandrone — Calcano — Campilli — Camposarcuno — Capua — Cara — Carignani — Carratelli — Carron — Cartia — Caserta — Casoni — Cassiani — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Ceravolo — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Clerici — Colitto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbino — Cornia — Corona Giacomo — Cortese — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cucchi.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — De Caro Gerardo — De' Cocci — De Gasperi — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Michele —

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 1952

De Palma — De Vita — Diecidue — Di Leo — Dominedò — Donatini.

Ebner — Ermini.

Fabriani — Fadda — Farinet — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Fina — Foderaro — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Galati — Garlato — Germani — Geuna — Giacchero — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giavi — Giolitti — Giordani — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui.

Helfer.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

La Malfa — La Marca — La Rocca — Larussa — Latanza — Lecciso — Lettieri — Liguori — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardo Ivan Matteo — Lombardi Pietro — Longoni — Lopardi — Lucifredi — Lupis. — Malvestiti — Mannironi — Manuel-Gismondi — Marazzina — Marengi — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martuscelli — Marzarotto — Mattarella — Mattei — Matteotti Carlo — Matteotti Matteo — Maxia — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Micheli — Mieville — Migliori — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Montagnana — Monterisi — Monticelli — Montini — Moro Aldo — Moro Gerolamo Lino.

Natali Ada — Natali Lorenzo — Natta — Negrari — Nicotra Maria — Numeroso.

Pacati — Pacciardi — Paganelli — Pagliuca — Palazzolo — Palenzona — Pella — Petrilli — Petrone — Petrucci — Piccioni — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Poletto — Pugliese.

Quintieri.

Rapelli — Reali — Reggio d'Acì — Repposi — Rescigno — Ricci Giuseppe — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roberti — Rochetti — Roselli — Rossi Paolo — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Sailis — Salerno — Salvatore — Sammartino — Saragat — Scaglia — Scalfaro — Scelba — Schiratti — Scoca — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Simonini — Sodano — Spiazzi — Spoleti — Stella — Storchi.

Tanasco — Taviani — Terranova Corrado — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tonengo — Tosato — Tozzi Condivi — Tremelloni — Treves — Troisi — Trulli Martino — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Tupini — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigo — Vigorelli — Vocino — Volpe.

Zaccagnini Benigno — Zagari — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

*Sono in congedo:*

Alessandrini — Arcangeli.

Berti Giuseppe fu Giovanni — Biagioni — Bianchi Bianca — Borsellino.

Cuzzaniti.

Delli Castelli Filomena.

Fascetti — Ferraris — Ferreri.

Greco — Guidi Cingolani Angela Maria. Lizier.

Martini Fanoli Gina — Moro Francesco.

Nitti.

Rumor.

Saggin — Stagno d'Alcontres.

Togni — Tosi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

*(Gli onorevoli segretari procedono al computo dei voti).*

Comunico che la Camera non è in numero legale per deliberare.

La seduta è rinviata alle ore 21.

*(La seduta, sospesa alle 20, è ripresa alle 21).*

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
MARTINO

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori della domanda di appello nominale se vi insistono.

CHINI COCCOLI IRENE. Vi insistiamo.

PRESIDENTE. Procediamo allora all'appello nominale sulla eccezione di incostituzionalità sollevata dall'onorevole Martuscelli.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

*(Segue il sorteggio).*

Comincerà dall'onorevole Maxia. Si faccia la chiama.

CORTESE, Segretario, fa la chiama.

*Rispondono sì:*

Barontini — Bettiol Francesco.

Calandrone — Chini Coccoli Irene.

Giolitti — Grammatico.

Jacoponi.

La Marca.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 1952

Marabini — Montagnana.  
Natali Ada — Natta.  
Reali — Ricci Giuseppe.

*Rispondono no:*

Adonnino — Alliata di Montereale — Almirante — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Andreotti — Angelini — Angelucci Nicola — Ariosto — Armosino — Artale — Avanzini.

Babbi — Balduzzi — Barbina — Baresi — Bartole — Basile — Bavaro — Belliardi — Bennani — Bernardinetti — Bertinelli — Bertola — Bettinotti — Bettiol Giuseppe — Biasutti — Bima — Boidi — Bolla — Bonomi — Bosco Lucarelli — Bovetti — Breganze — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calcagno — Calosso Umberto — Campilli — Camposarcuno — Cappi — Capua — Cara — Carattera — Carignani — Caronia Giuseppe — Carratelli — Carron — Cartia — Caserta — Casoni — Cassiani — Castellarin — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Ceravolo — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Clerici — Coccia — Codacci Pisanelli — Colitto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbino — Cornia — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Cotellessa — Covelli — Cremaschi Carlo — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — De Caro Gerardo — De' Cocci — De Gasperi — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Michele — De Palma — De Vita — Diecidue — Di Leo — Dominedò — Donatini — Driussi.

Ebner — Ermini.

Fabriani — Fadda — Fanelli — Farinet — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Fietta — Fina — Foderaro — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Galati — Garlato — Germani — Geuna — Giacchero — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giannini Olga — Giavi — Giordani — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui. Helfer.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Larussa — Latanza — Lecciso — Leone Marchesano — Lettieri — Liguori — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardo Ivan Matteo — Lombardi Pietro — Longoni — Lopardi — Lucifredi — Lupis.

Malvestiti — Mannironi — Manuel-Gismondi — Marazzina — Marengi — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Marzarotto — Mastino Gesumino — Mattarella — Matteotti Carlo — Matteotti Matteo — Maxia — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Micheli — Mieville — Migliori — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Monterisi — Monticelli — Montini — Moro Aldo — Moro Gerolamo Lino — Murdaca.

Natali Lorenzo — Negrari — Nicotra Maria — Numeroso.

Orlando.

Pacati — Pacciardi — Paganelli — Paggiuca — Palazzolo — Palenzona — Parente — Pella — Petrilli — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Polletto — Preti — Pugliese.

Quintieri.

Rapelli — Reggio d'Acì — Repposi — Rescigno — Riccio Stefano — Riva — Roberti — Rocchetti — Roselli — Rossi Paolo — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Sailis — Salerno — Salvatore — Sammartino — Saragat — Scaglia — Scalfaro — Scelba — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Simonini — Sodano — Spiazzi — Spoleti — Stella — Storchi.

Tanasco — Taviani — Terranova Corrado — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tommasi — Tonengo — Tosato — Tozzi Condivi — Tremelloni — Treves — Trimarchi — Troisi — Trulli Martino — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Tupini — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigo — Vigorelli — Vocino — Volpe.

Zaccagnini Benigno — Zagari — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

*Sono in congedo:*

Alessandrini — Arcangeli.

Berti Giuseppe fu Giovanni — Biagioni — Bianchi Bianca — Borsellino.

Cuzzaniti.

Delli Castelli Filomena.

Fascetti — Ferraris — Ferreri.

Greco — Guidi Cingolani Angela Maria. Lizier.

Martini Fanoli Gina — Moro Francesco. Nitti.

Rumor.

Saggin — Stagno d'Alcontres.

Togni — Tosi.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 1952

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

*(Gli onorevoli segretari procedono al computo dei voti).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . .	284
Maggioranza . . . . .	143
Hanno risposti sì . . . .	14
Hanno risposto no . . . .	270

*(La Camera non approva).*

Rinvio il seguito della discussione alla seduta notturna, la quale avrà inizio alle 22.

**La seduta termina alle 21,55.**

---

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI**

**Dott. GIOVANNI ROMANELLI**

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI